



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 10 del 22/07/2014

OGGETTO:

Adozione Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.

L'anno duemilaquattordici il giorno 22 del mese di Luglio, alle ore 19.00 presso l'Aula Consiliare del Centro Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta di ordinaria, risultano presenti all'appello i signori:

n.d	Cognome e nome	presente	assente
1	GENOVESE SALVATORE	X	
2	RAITI CETTINA CATIA	X	
3	REGOLO NUNZIATINA	X	
4	FERRARO ANGELO	X	
5	CATANIA ENZA	X	
6	NARDO SEBASTIANO	X	
7	LA ROSA SALVATORE	X	
8	NICASTRO GIUSEPPE	X	
9	CUVA SEBASTIANO	X	
10	CARDILLO CARLO	X	
11	GULA GIUSEPPE ETTORE	X	
12	FISICARO SALVATORE	X	
13	TORCITTO CONCETTA	X	
14	SPINA ALFIO		X
15	CARNAZZO GIUSEPPE	X	
16	FAGONE LA ZITA PAOLO	X	
17	FOTI SALVATORE	X	
18	ALIANO ANGELO	X	
19	DI SALVO DIEGO	X	
20	VENTURA SEBASTIANO	X	

Assume la Presidenza il **Dott. ANGELO FERRARO** nella qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Generale **Dott. FEDERICO CESARIO**

Il Segretario Generale, Dott. Federico Cesario, provvede all'appello nominale al termine del quale risultano presenti 19 Consiglieri e assente 1 Consigliere (Spina).

Il Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Angelo Ferraro, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri Cuva, Di Salvo e Fagone La Zita.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Cardillo per rendere nota una comunicazione, che ritiene di rilevante interesse per tutta la Comunità e principalmente per i Componenti di questo Organo, in merito al provvedimento con cui si è disposto il trasferimento di personale dell'Ufficio Servizi Sociali. Anticipa che, a tal riguardo, presenterà un'interpellanza.

Il Consigliere Genovese spera che non siano stati assunti provvedimenti pregiudizievoli per il funzionamento del servizio.

Il Consigliere Fagone La Zita ritiene grave lo spostamento di personale nel caso in cui ne consegua la chiusura dell' ufficio.

Il Consigliere Genovese afferma che è stato prorogato il vincolo sulla zona Pantano Gelsari e che è stata disattesa la posizione del Consiglio Comunale per cui ritiene che si debba fare un'azione importante a tal riguardo.

Il Presidente passa quindi a trattare l'argomento iscritto al punto n. 1 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: "Adozione Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale". Dà lettura della proposta.

Il Presidente della II^a Commissione Consigliere Nicastro fa rilevare che la formulazione della normativa regolamentare sull'argomento in esame ha richiesto un grande impegno.

Il Consigliere Foti vuole sapere se il Regolamento che viene sottoposto stasera all'approvazione del Consiglio Comunale è il Regolamento esitato in Commissione o quello originario.

Il Presidente chiarisce che si tratta del Regolamento recante gli emendamenti apportati dalla Commissione.

In assenza di ulteriori interventi, il Presidente pone ai voti la proposta del regolamento emendato in sede di Commissione Consiliare, la quale viene approvata all'unanimità dei presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta depositata agli atti;

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta nel testo allegato, così come emendata dalla Commissione Consiliare, avente ad oggetto: "Adozione Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale".
- 2) Dare atto che gli emendamenti proposti vengono allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SIG. SALVATORE GENOVESE

F.to DOTT. ANGELO FERRARO

F.to . DOTT. FEDERICO CESARIO

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal _____

Al _____

IL MESSO COMUNALE

F.to _____

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per QUINDICI giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____


Il Segretario Generale

F.to Dott. FEDERICO CESARIO

E' COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 29 LUG. 2014

Il Segretario Generale
Dott. FEDERICO CESARIO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

Il Segretario Generale
F.to Dott. FEDERICO CESARIO

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____ in data _____




CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA
AREA AFFARI GENERALI
(Servizi Cimiteriali)

Citta' di Carlentini

Protocollo N. 0018484
Del 09/09/2013
Titolo I Classe
Sottoclasse



Al Presidente del Consiglio Comunale (sede)

OGGETTO: Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali.

Il Responsabile del Servizio Interessato

Premesso che il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali è stato approvato in data 06/02/2007 con Delibera del C. C. n.3.

Considerato che l'attuale Regolamento Comunale non è più conforme rispetto al Regolamento Nazionale, anche perché diverse sono state le modifiche attuate negli ultimi anni riguardanti varie argomentazioni. Considerato inoltre che l'attuale Regolamento non chiarisce alcune normative che non potrebbero essere applicate al cimitero di Carlentini.

Preso Atto che il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria costituisce un elemento centrale relevantissimo, ed il punto nodale a cui far ruotare l'intero servizio cimiteriale. E che quindi al Comune necessita l'adozione di un nuovo Regolamento finalizzato al buon funzionamento dei servizi cimiteriali.

PROPONE

Di adottare il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali, che si compone di 9 Capitoli e 74 Articoli, nel testo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Carlentini 09/09/2013



Il Responsabile
N. 1055, UFF. AFFARI CIMITERIALI
(P. Z. Francesco BRILIO)



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

Allegato alla Delibera C.C.

N° 10 del 22-07-2014

PARERI SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
da sottoporre all'esame del
CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: RESP. LE AREA I

Servizio interessato: SERVIZI CIMITERIALI

Oggetto: ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE.

Data 09/09/2013

PARERI

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della Legge 8 Agosto 1990 n. 142 come recepita dalla Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alle sola regolarità tecnica della proposta.

Li, _____

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della Legge 8 Agosto 1990 n. 142 come recepita dalla Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30, si esprime parere _____ in ordine alle sola regolarità contabile della proposta.

Li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI CARLENTINI

(PROVINCIA DI SIRACUSA)

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA.

(CAPITOLO 1°) DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE:

Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni di cui al titolo VI del T.U.LL.SS. 27/07/1934 e s.m.i., al D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e s.m.i., la circolare del Ministero della Sanità n. 24/93, il DM del 30/03/1998 la circolare del Ministero della Sanità n. 10/98, la L. 30/03/2001 n. 130 e s.m.i., e D.P.R. 15/07/2003 n. 254; i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi:

alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi;

ai trasporti e onoranze funebri;

alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri ed impianti annessi;

alla concessione di aree destinate alla sepoltura privata e loro vigilanza;

alla costruzione di sepolcri privati;

alla cremazione e dispersione delle ceneri;

alla sepoltura fuori dai cimiteri;

ed in genere ad ogni diversa attività connessa con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Le presente norme hanno efficacia generale per il territorio del comune di Carlentini.

Il presente regolamento si compone di 9 capitoli e 74 articoli.

ART. 2 COMPETENZE:

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale, che si avvale dell'Ufficio degli Affari Cimiteriali. Quindi al Sindaco spettano le competenze circa: l'ordine, la vigilanza e la manutenzione dei cimiteri.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti secondo le forme previste dalla legge. Per ciò che riguarda le denunce dei decessi, riconoscimento, periodo e deposito d'osservazione dei cadaveri, saranno osservate le disposizioni di legge degli articoli che vanno dal n. 1 al n. 15 del Regolamento Governativo di Polizia Mortuaria (N° 285 del 10/09/1990).

ART. 3 RESPONSABILITA':

Il comune adotta le misure idonee a prevenire situazioni di pericolo a persone e cose all'interno dei cimiteri e non assume responsabilità per atti dannosi commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che il fatto non abbia rilevanza penale.

ART. 4 SERVIZI FUNEBRI:

Le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'A.C. previo pagamento delle tariffe vigenti in materia, esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio.

Tra i servizi gratuiti sono compresi: la visita necroscopica, il recupero e il relativo trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico, all'obitorio come

individuato dal Sindaco in accordo con il Coordinatore Sanitario della U.S.L.; i trasporti in ambito comunale di persone defunte e, se esistente, di famiglia aventi titolo "indigenti"; l'uso delle celle frigorifere comunali; la deposizione delle ossa in ossario comunale; la deposizione del feretro nelle varie sepolture; la fornitura gratuita di casse per l'inumazione di salme di persone appartenenti a famiglie bisognose "indigenti", o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari; il trasporto di salme di persone "indigenti" ovvero di defunti di famiglia avente titolo indigente il quale stato di bisogno è dichiarato dal Resp. del Settore Servizi Sociali comunali.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, in base alle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile.

In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità: il coniuge, i figli, i genitori, gli eredi legittimi in ordine di asse ereditario.

In caso di dubbi sulla volontà prevalente, deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato. E' facoltà del Sindaco decretare il lutto cittadino per la morte di particolari persone, o per eventi mortali che abbiano colpito la cittadinanza suscitando vasto cordoglio. Il Sindaco dispone anche la durata e l'organizzazione del lutto cittadino, così come le prestazioni a carico del comune.

ART. 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO:

Presso gli uffici cimiteriali è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro delle sepolture che viene compilato cronologicamente dagli addetti, la copia del presente regolamento, l'orario di apertura e chiusura posto ben visibile al pubblico in prossimità dell'ingresso principale, ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

ART. 6 CAMERE MORTUARIE:

Il comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio nei casi e nelle forme previste dalle leggi in materia.

Il cimitero deve avere almeno una camera mortuaria per permettere la sosta dei feretri prima della sepoltura. Essa deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre. Le pareti di essa devono essere rivestite di materiale facilmente lavabile almeno fino ad una altezza di 2 metri; il pavimento deve essere mattonellato con materiale liscio impermeabile e facilmente lavabile, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

La sala autoptica (cimitero di Carlentini) deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria. Nella sala autoptica, munita di idonea illuminazione, vi deve essere un tavolo anatomico provvisto di adatta canalizzazione per i liquidi, deve essere presente anche un sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione, e deve essere dotata di acqua corrente così come la camera mortuaria.

ART. 7 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO:

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto possono essere chiusi in uno stesso feretro per l'inumazione. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita in forma decente con abiti di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. La vestizione della salma e il suo collocamento del feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto

nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività il dirigente dei servizi di igiene pubblica della U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 8 AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO:

La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione che l'Ufficiale di Stato Civile rilascia in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo. Nessun cadavere può essere ricevuto al cimitero se non accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, in seguito a dichiarazione medica dell'avvenuto decesso. Il permesso di seppellimento costituisce autorizzazione amministrativa alla sepoltura del cadavere. Il permesso di seppellimento viene rilasciato senza oneri, trattandosi di atto inerente la salute pubblica.

Nei casi di rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali, o nei casi di morte violenta (non naturale) il permesso di seppellimento è rilasciato dall'Autorità Giudiziaria.

Per i prodotti abortivi e feti di cui all'art. 7 commi 2/3 del D.P.R. n. 285/90 e s.m.i., il permesso di seppellimento è rilasciato dalla Azienda U.S.L.

Il custode del cimitero, ricevuta l'autorizzazione al seppellimento iscriverà il decesso in apposito registro, osservando tutte le norme prescritte nel R.G. di P.M., il registro resta presso il custode, il quale dovrà presentarlo ad ogni richiesta degli Uffici Comunali o Governativi per le eventuali osservazioni. E' consentita la tenuta delle registrazioni con sistemi informatici, in tal caso i registri vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal Sindaco.

ART. 9 VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO:

La chiusura del feretro è svolta direttamente dal personale delle imprese di Pompe Funebri, sotto la vigilanza del personale sanitario incaricato, che provvederanno per ciascuna operazione alla redazione di autodichiarazione della sua esecuzione, tale dichiarazione in copia originale deve essere allegata ai documenti del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione. Non è ammessa autocertificazione da parte delle imprese.

Con la verifica si deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ART. 10 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO:

Sul coperchio di ogni feretro ammesso nei cimiteri è sempre d'obbligo applicare apposita piastrina di idoneo materiale metallico recanti impresse, in modo indelebile, il nome e cognome della salma o dei resti contenuti, e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Il feretro (cassa) deve avere il marchio a fuoco della ditta costruttrice.

(CAPITOLO 2°) TRASPORTI ED ONORANZE FUNEBRI

ART. 11 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE:

Il servizio per il trasporto delle salme è a cura e vigilanza del Comune; l'Ufficiale Sanitario vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. Le imprese funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento ovvero da uno specifico eventuale, in relazione a tale servizio, possono esercitare il trasporto purchè in possesso della prescritta autorizzazione.

In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria podestà amministrativa e regolamentare, l'A. C. mantiene il controllo e la disciplina del servizio.

Fatti salvi i casi di gratuità e di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni normative, la Giunta Comunale potrà stabilire speciali diritti sui trasporti della salma.

ART. 12 TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO:

Sono a pagamento i trasporti e servizi funebri di salma, ad eccezione dei casi previsti dal precedente articolo (persone indigenti). Qualora il comune non gestisca direttamente il servizio di trasporto funebre a pagamento, il quale viene esercitato da regolari imprese funebri private, il comune non può sottrarsi al controllo delle tariffe o alla loro determinazione per i servizi funebri svolti dai privati.

Sono comunque esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti dei cadaveri su richiesta dell'Autorità Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, ecc.) dal luogo del decesso all'obitorio, qualora l'Autorità disponga che il trasporto abbia luogo in locali diversi da quelli individuati dal comune, in questo caso l'onere ricade sulla Pubblica Autorità che l'ha disposto. In ogni caso, il servizio di trasporto deve essere assicurato dal comune, anche con ditte funebri private. I trasporti di cadaveri, su ordine dell'Autorità Giudiziaria, dal luogo del decesso all'obitorio o sale autoptiche per riscontri legali, deve essere effettuato utilizzando teli monouso e contenitori metallici impermeabili facilmente lavabili e disinfettabili per un loro riutilizzo; l'utilizzo dei feretri in legno per tale scopo non sarà rimborsato dal comune di Carlentini.

ART. 13 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE:

L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciato dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso o dai suoi incaricati alla firma scelti tra il personale dipendente del Comune.

Per il trasporto di prodotti abortivi è competente l'Azienda U.S.L..

Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del comune dove è avvenuto il decesso.

Le salme provenienti da altro comune devono, qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio comunale, essere trasportate direttamente al cimitero, ove sarà accertata la regolarità dei documenti e la caratteristica dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.

ART. 14 MODALITA' DEL TRASPORTO E DEL PERCORSO:

I trasporti funebri sono permessi in tutte le strade del territorio comunale.

Di solito il trasporto funebre comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso o dall'obitorio; il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie; la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito funebre; il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o altra destinazione richiesta.

Il Sindaco determina l'orario per il trasporto le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito. Gli orari per il trasporto delle salme con onoranze funebri debbono coincidere con gli orari di apertura del cimitero stesso. Al meno di casi particolari, motivati ed autorizzati dal Sindaco, sono vietati i funerali fuori dagli orari di servizio.

Per evitare la sovrapposizione di cerimonie funebri al cimitero o la mancanza di personale all'atto della sepoltura, l'orario di arrivo al cimitero dovrà essere concordato con il personale preposto al servizio. La vettura per il trasporto funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del funerale almeno dieci minuti prima dell'orario fissato.

I cortei funebri debbono seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero; oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. I cortei funebri non debbono far soste lungo il percorso, né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico ed ad altri mezzi di servizi urgenti di assistenza e pubblica sicurezza.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile comunale di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Eventuali altri servizi o trattamenti speciali per il trasporto, richiesti dall'avente titolo, potranno essere disposti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di servizio.

ART. 15 AUTOFUNEBRI:

I trasporti funebri sono eseguiti a mezzo di autofunebri idonee e conformi alle norme del nuovo Codice della Strada e del suo regolamento.

Le autofunebri devono avere le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/90; devono essere chiusi e rivestite con materiale impermeabile facilmente lavabile, provviste di un apposito registro recante dichiarazione di idoneità.

Le autofunebri devono essere tenute sempre in perfetto stato di funzionamento decoro e pulizia; disinfezione almeno una volta al mese.

A richiesta dei familiari del defunto potrà essere omessa qualsiasi indicazione religiosa presente sul carro funebre utilizzato per il trasporto.

ART. 16 DISPOSIZIONI GENERALI SUL TRASPORTO:

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento ed eventualmente dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato, giunto a destinazione consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto al cimitero.

Chi riceve il feretro accerterà la regolarità dei documenti e la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato, quindi compilerà il verbale di presa consegna che verrà consegnato al vettore (in caso di provenienza da fuori comune).

Per tutto ciò che riguarda il trasporto di persone decedute per malattie infettive o portatori di radioattività, così come i trasporti all'estero o dall'estero ci si avvale delle normative presenti nel D.P.R. Governativo n. 285/90.

Per trasporto da comune a comune con percorso superiore ai 100 Km, qualunque sia la destinazione della sepoltura, si utilizza la duplice cassa (vedi tumulazione). Per il trasporto non superiore ai 100 Km è sufficiente il feretro in legno di spessore non inferiore a mm. 25, e con coperchio fissato tramite viti.

ART. 17 TRASPORTO DI CENERI E RESTI MORTALI:

Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura anche a freddo e recante i dati del defunto, o se sconosciuto, il luogo e la data del rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, recanti i dati del defunto.

L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossarie o urne cinerarie, in questi casi il trasporto può essere eseguito anche con vettura privata chiusa.

ART. 18 RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI:

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione.

L'idoneità della rimessa, delle relative attrezzature e delle autofunebri è accertata dal Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità della U.S.L. o suo delegato, salva la competenza dell'autorità di P.S. e del servizio antincendi.

ART. 19 AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI POMPE FUNEBRI:

Le imprese funebri private, qualora intendano vendere cofani ed altri articoli funerari, devono munirsi della prescritta autorizzazione commerciale di cui alla legge 11/06/1971 n. 426, fermo restando l'obbligo della licenza di cui all'art.115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773.

A richiesta dei "dolenti", le imprese di Pompe Funebri possono:

espletare, a titolo di mediazione, affari o pratiche amministrative sia presso gli Uffici Comunali sia presso le parrocchie o enti di culto;
fornire feretri e accessori relativi;
occuparsi dell'organizzazione del rito funebre;
occuparsi della salma e/o del trasporto in o da altri comuni;
effettuare eventuali lavori di sepoltura tramite idoneo personale.

ART. 20 DIVIETI:

Le imprese di Pompe Funebri non possono:
accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici;
esigere onorari sproporzionati alla entità del servizio, dovranno essere chiaramente esposti tutti i prezzi di vendita di beni e servizi offerti;
sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
esporre, alla vista del pubblico, cofani, casse ed altri accessori nelle vetrine dei locali di attività.

ART. 21 INCARICATO DEL TRASPORTO:

E' incaricato del trasporto funebre il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata da un'impresa o da ente pubblico, che svolge il servizio secondo una delle forme di gestione di cui alla D. Lgs. 267/2000.

L'incaricato, data la peculiarità del trasporto di salme, è da considerarsi come incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 del C.P., così come modificato dalla Legge n. 86 del 26/04/1990. Il personale addetto al trasporto, in numero adeguato, deve tenere un comportamento serio e decoroso e dovrà essere munito di uniforme consona alla delicatezza del servizio prestato.

(CAPITOLO 3°) CIMITERI COMUNALI

ART. 22 CIMITERI DEL COMUNE:

Il Comune di Carlentini è caratterizzato dalla presenza di 2 cimiteri, uno nell'area urbana del comune (cimitero centrale), ed uno nella Frazione di Pedagoggi.

Nei due cimiteri sono previsti le sepolture nei campi d'inumazione, le tumulazioni nei loculi comunali, e le sepolture private nelle tombe di famiglia o confraternite.

ART. 23 COMPETENZE E TARIFFE:

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

La vigilanza sugli aspetti igienico sanitari dei cimiteri aventi rilevanza sulla salute umana, spetta al Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato, che propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

Al personale addetto ai servizi cimiteriali del comune (necrofori) sono riservati tutte le operazioni di sepoltura, esumazione e traslazione delle salme, resti mortali e ceneri; lavori che il comune può anche affidare a ditte private specializzate.

Salvo quanto stabilito dagli art. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/90, è fatto divieto di seppellire cadaveri fuori dai cimiteri.

Nel Comune di Carlentini le tariffe cimiteriali riguardano soltanto le concessioni di loculi e cellette, e le concessioni di aree per costruzioni di tombe private. L'A.C. si riserva di subordinare al pagamento di apposite tariffe ulteriori operazioni e sopralluoghi relative ai servizi cimiteriali.

ART. 24 AMMISSIONE DEI DEFUNTI NEI CIMITERI:

Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite le salme senza distinzioni di origine, di cittadinanza o di religione.

Nei cimiteri di Carlentini possono essere ammesse e seppellite le seguenti salme:

Persone morte nel territorio comunale a prescindere quale fosse la loro residenza in vita.

Persone aventi la residenza nel comune.

Persone aventi diritto di sepoltura in un sepolcro privato esistente nel cimitero. Diritto che deve sussistere anteriormente alla data di morte.

Persone morte fuori dal territorio comunale, ma che siano nate nel comune e conservino legami e origini del luogo nativo.

Persone che abbiano (fuori dagli altri requisiti) il coniuge residente nel comune, o sepolto nel cimitero comunale; o parenti fino al 2° grado residenti nel comune.

I resti mortali o ceneri di defunti che abbiano le condizioni su detti.

ART. 25 OSSARIO COMUNE:

I cimiteri di Carlentini e Pedagoggi sono provvisti di un ossario comune, consistente in una cripta sotterranea destinata alla raccolta indistinta di ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie, non richieste dai familiari o chi interessato, per porle in altre sepolture. Tale ossario comune deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

ART. 26 OBBLIGHI E DIVIETI PER OPERATORI E VISITATORI:

Il personale che svolge servizio all'interno dei cimiteri (Custodi e Operatori Cimiteriali) deve essere ben riconoscibile ed è tenuto ad osservare il presente regolamento. In particolare è fatto obbligo di:

Tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo, mantenendo un abbigliamento dignitoso, così come un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico, evitare di fumare all'interno del cimitero ed in particolare durante le operazioni cimiteriali.

Fornire al pubblico ogni informazione possibile, per quanto di competenza.

Vigilare al fine di far rispettare il presente regolamento.

Altresì allo stesso è fatto rigoroso divieto di:

Eseguire lavori per conto terzi, di qualsiasi natura, sia pure fuori dell'orario di servizio.

Ricevere compensi in qualunque forma, o sollecitarli.

Segnalare al pubblico nominativi di ditte operanti nel settore cimiteriale.

Esercitare una qualunque attività connessa a quella cimiteriale per fine di lucro, indipendentemente dal fatto che essa venga svolta all'interno o all'esterno dei cimiteri, anche fuori dall'orario di servizio.

Trattenere per sé o per terzi oggetti e materiali di qualunque specie rinvenuti nei cimiteri.

All'interno dell'area cimiteriale è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo, in particolare è vietato:

Fumare, cantare, tenere contegno chiassoso, disturbare i visitatori.

Entrare con biciclette, motocicli ed altri veicoli non autorizzati.

Rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamenti, lapidi, ecc..

Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi.

Danneggiare sepolcri, aiole, alberi, locali vari, attrezzature da lavoro; scrivere sulle lapidi o sui muri.

Fotografare o filmare all'interno dell'area cimiteriale, salvo specifica autorizzazione.

Eseguire lavori senza le dovute autorizzazioni.

Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni; svolgere qualsiasi attività commerciale, attuare azioni pubblicitarie a favore di ditte private, fare volantinaggio.

Fare accattonaggio, chiedere elemosina, fare questue e raccolta fondi.

Chiunque all'interno dei cimiteri non rispettasse le disposizioni di cui sopra o tenesse un contegno non idoneo o conveniente al luogo sarà richiamato o diffidato dal personale di custodia del cimitero o dalla polizia urbana ad uscire immediatamente, o se occorre,

accompagnato fuori. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Il Responsabile del Servizio Cimiteriale, così come il personale addetto alla custodia del cimitero, nell'esercizio delle loro funzioni di dipendenti comunali sono dei Pubblici Ufficiali incaricati alla esecuzione del presente regolamento, ed alla esecuzione del R.G. di Polizia Mortuaria; intervenendo d'autorità anche con denunce e processi contro le infrazioni di legge dei suddetti regolamenti. In oltre, in occasione di servizio straordinario richiederanno dall'A.C. l'assistenza della Polizia Municipale in tale numero secondo il bisogno.

ART. 27 INUMAZIONI:

Tutti i comuni sono in obbligo di assicurare la presenza di cimiteri destinati ad inumazione di cadaveri e di dimensionamento sufficiente alla bisogna (mortalità annua per decennio).

Le sepolture nei campi comuni hanno una durata di 10 anni decorrenti dal giorno del seppellimento e vengono assegnate gratuitamente.

Nel rep. A del cimitero comunale l'area destinata alle fosse comuni attualmente è ripartita in 4 riquadri detti poligoni o campi; tre dei quali sono destinati alla inumazione dei cadaveri di persone adulte e uno a quelli dei bambini minori di anni 10 (dieci).

Il Custode del Cimitero o il personale addetto farà in modo, con i metodi più opportuni, affinché le fosse comuni vengano esattamente allineate tanto in lunghezza che in larghezza.

Poiché si tratta di un servizio pubblico gratuito i parenti del defunto non possono avanzare possibilità di scelta sul luogo di sepoltura né riservare sepolture contigue a quelli di congiunti od altri parenti.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone adulte devono avere la profondità di circa 2 metri, la lunghezza di circa 2,20 metri e la larghezza di circa 0,80 metri. La distanza tra l'una e l'altra fossa sarà di almeno 0,50 metri per ogni lato.

Le fosse per la inumazione di bambini sotto i dieci anni, devono avere una profondità di circa 2 metri, la lunghezza di circa 1,50 metri e la larghezza di circa 0,60 metri. La distanza sempre di almeno 0,50 metri per ogni lato.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti insieme.

Ai feretri a duplice cassa, legno e metallo, (provenienti da fuori comune) che devono essere inumati, è obbligo da parte del personale addetto, togliere il coperchio e praticare dei tagli nella cassa metallica ed eventuali fori sottostante; se la cassa metallica è esterna basta semplicemente eliminarla ed inumare il solo feretro in legno.

Ogni cadavere sarà calato nella fossa con decenza, rispetto e precauzione da parte dei seppellitori. Appena deposto il feretro e sistemata la copertura la fossa dovrà riempirsi di terra, battendo questa strato per strato e comprimendola diligentemente. Con la terra rimasta in avanzo si formerà un rialzo su tutta la superficie della fossa, questo dovrà essere in pendenza verso i quattro lati per favorire lo scolo delle acque piovane.

ART. 28 CIPPO:

Ogni fossa nei campi d'inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo corrispondente alla registrazione della sepoltura.

Il comune inoltre dà la possibilità di erigere, sulla fossa, un monumentino o lapide con spese a carico dei familiari o aventi titolo, con le seguenti misure: per gli adulti metri 2,00 di lunghezza, metri 0,80 di larghezza, metri 0,80 l'altezza del cippo sulla testata; per i bambini metri 1,50 di lunghezza, metri 0,50 di larghezza, metri 0,60 l'altezza del cippo sulla testata. I monumentini devono essere perfettamente allineati con gli altri, e la loro massima altezza dovrà essere di circa metri 0,50.

La tipologia del monumentino così come il materiale utilizzato per la costruzione devono essere preventivamente autorizzati dal Resp. dei Servizi Cimiteriali.

La cura, la manutenzione del monumentino funebre e la sua conservazione dello stato di decoro compete unicamente ai privati (familiari o aventi titolo), così come la rimozione al momento dell'esumazione del cadavere.

Gli addetti al cimitero svolgeranno ricognizione circa la conservazione e lo stato di decoro delle sepolture, provvederanno pertanto all'opposizione di eventuale avviso/diffida alla pronta esecuzione delle necessarie opere di ripristino e decoro o di rimozione pericoli riscontrati.

ART. 29 TUMULAZIONI:

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette o urne cinerarie in opere murarie o in nicchie (loculi) costruite dal comune o da concessionari di aree cimiteriali laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione deve avere caratteristiche e dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, secondo quanto stabilito nella sezione relativa al decoro del presente regolamento.

Per la tumulazione è necessario che la salma sia racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura.

ART. 30 AVVISI DI ESUMAZIONI ORDINARIE:

Sempre dopo il decennio si può provvedere alle esumazioni ordinarie in un campo, dietro ordinanza del Sindaco, con avvisi scritti recapitati alle famiglie dei defunti o con avvisi posti in bacheca (in mancanza di recapiti) riportando i nominativi da esumare per almeno 30 giorni. In ogni caso, i familiari o aventi titolo, devono tenere in considerazione che trascorso il termine stabilito per l'inumazione, in qualsiasi momento e per cause di forza maggiore, i resti mortali dei defunti possono incorrere in esumazioni d'ufficio.

ART. 31 AVVISI DI SCADENZA LOCULI E CELLETTE:

Nel mese di Gennaio di ogni anno viene redatto il piano di esumazioni ordinarie sulla base delle concessioni scadute nell'anno precedente (se esistenti).

L'esumazione sarà preceduta da avviso inviato al recapito dell'intestatario del loculo risultante in atto di concessione, se non sono conoscenti ulteriori recapiti.

Ulteriore avviso sarà posto in bacheca del cimitero per almeno 30 giorni.

ART. 32 AVVISI DI SCADENZA SEPOLTURE:

L'A.C. non è tenuta a dare singoli avvisi alle famiglie interessate per la scadenza delle sepolture.

Ogni anno, entro il mese di Settembre, il Resp. dei Servizi Cimiteriali provvederà alla stesura di elenchi in cui verranno indicate le salme per le quali è possibile procedere all'esumazione ordinaria nell'anno successivo. Tali elenchi saranno esposti all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per i mesi successivi.

ART. 33 ESUMAZIONI ORDINARIE:

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si riutilizzano per nuove inumazioni. Il turno di rotazione decennale rappresenta la norma per tutti i cimiteri, almeno che il terreno del cimitero non presenti caratteristiche chimiche tali da poter ridurre tale periodo. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Resp. del Servizio o dal Custode del Cimitero, sempre dietro autorizzazione del Sindaco.

Nei cimiteri del comune di Carlentini si eviterà di eseguire le esumazioni ordinarie nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto; salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 34 ESUMAZIONI STRAORDINARIE:

Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettati dalla normativa nazionale agli art. 83/84 del DPR 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Le esumazioni straordinarie si eseguono prima del prescritto turno di rotazione decennale, sempre dietro autorizzazione del Sindaco, per traslare i feretri in altre sepolture; o dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia.

Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza di un incaricato dell'Ufficio Sanitario e del Custode del Cimitero. E' vietato scoperchiare il feretro.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, nei cimiteri di Carlentini non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre; e quando trattasi di persona morta per malattia infettiva, a meno che non siano trascorsi 2 anni dalla morte, sempre dietro autorizzazione dell'Ufficio Sanitario.

Le esumazioni si faranno sempre nelle prime ore del giorno, osservando tutte le cautele possibili. Salvo che ai parenti autorizzati, al personale addetto all'operazione o assistente per legge all'operazione, è assolutamente vietato a chiunque assistere alle esumazioni.

Non si rilasciano autorizzazioni ad esumazioni straordinarie per destinare i resti alla inumazione in altro cimitero comunale o altro sito dei campi d'inumazione.

ART. 35 ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE:

Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono regolate con provvedimento del Resp. dei Servizi Cimiteriali, dietro autorizzazione del Sindaco. Nei cimiteri di Carlentini si eviterà di effettuare estumulazioni ordinarie e straordinarie nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria.

Sono ordinarie le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo (loculo) non inferiore a 30 anni.

Sono straordinarie le estumulazioni eseguite su richiesta dei familiari o aventi titolo, prima della scadenza delle concessioni e con una permanenza nel loculo inferiore a 30 anni.

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque periodo dell'anno, con esclusione dei mesi di Giugno, Luglio e Agosto, l'estumulazione straordinaria dei feretri destinati ad essere traslati in altra sede a condizioni che, aperta la sepoltura l'incaricato dell'Uff. Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il trasferimento può effettuarsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro si può consentire il trasferimento dopo idonea sistemazione del feretro o sostituzione; normalmente si ricorre ad una controcassa metallica saldata a fuoco che avvolge il feretro.

Qualora al momento della estumulazioni ordinaria risulti che il cadavere non sia completamente mineralizzato, il feretro può essere inumato per un ulteriore periodo di tempo (almeno 5 anni), dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione.

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo. Il Personale addetto al cimitero è tenuto a denunciare all'A.G. chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il reato di vilipendio di cadavere previsto dal C.P..

Per le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, l'istanza va presentata da persona legittima, cioè da un avente diritto di disposizione del cadavere o dei resti mortali; quindi ai sensi di legge, dal coniuge, dai figli, dai genitori, e a seguire secondo il grado prossimo di parentela. Nei casi di diverse persone di pari grado di parentela, tutti devono apporre la firma sull'istanza (o autocertificazione di consenso allegata).

Nei casi di contestazione e mancato accordo fra le parti, il comune resterà estraneo e si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintanto non sia raggiunto un accordo fra le parti, o sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza passata in giudicato.

Il Resp. dei Servizi Cimiteriali su espressa delega del Sindaco ha il potere di ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, su parere del Responsabile dell'U.O. Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L. o suo delegato, l'estumulazione di salme per motivi di igiene e sanità. In

questo caso verrà notificata agli interessati una diffida a provvedere, entro il termine di 24 ore dalla ricezione della stessa, alla rimozione delle cause; decorso il termine suddetto senza che si sia ottemperato, si provvederà all'immediata inumazione del feretro.

ART. 36 TARIFFE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI:

Nei cimiteri del comune di Carlentini sono eseguite gratuitamente le esumazioni ed estumulazioni ordinarie, così come la collocazione dei resti mortali nell'ossario comune.

Anche le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono eseguite in modo gratuito; sono a pagamento i lavori edili (apertura e chiusura loculi, smantellamento di tombe, ecc.) effettuati da ditte private per poter consentire le operazioni cimiteriali. Non si esclude la possibilità, su ordinanza dell'A.C., di far pagare una somma sui diritti cimiteriali su questi lavori.

ART. 37 OGGETTI DA RECUPERARE:

Durante le operazioni di esumazione ed estumulazioni nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

Qualora i familiari o gli aventi diritto presumano possono rinvenirsi oggetti preziosi o altro ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso con anticipo al personale addetto al cimitero e devono presenziare alle operazioni personalmente o tramite un delegato. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia, uno per i richiedenti ed uno per l'ufficio.

Tutti gli oggetti preziosi, ricordi personali e similari rinvenuti durante le operazioni di esumazione ed estumulazioni devono essere consegnati al Custode del Cimitero, il quale provvederà a tenerli a disposizione per gli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, gli oggetti potranno essere alienati.

ART. 38 INSTALLAZIONE E DISPONIBILITA' DEI MATERIALI:

La realizzazione dei monumenti funerari, lapidi e copritomba anche provvisori, dovrà conformarsi per dimensioni, materiale, forme, misure, ecc., alle indicazioni impartite dall'A.C. tramite il Resp. dei Servizi Cimiteriali.

Tutti i materiali e le opere installate sulle sepolture passano in proprietà del comune se entro la data di scadenza della concessione o dell'esumazione non sia pervenuta richiesta di riconsegna da parte degli aventi diritto.

Le opere di riconosciuto valore artistico o storico acquisite al patrimonio del comune verranno conservate all'interno del cimitero in luogo idoneo.

Le croci, lapidi, copritomba e manufatti vari, che rimangono a disposizione del comune in seguito alle esumazioni dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente per sepolture di persone bisognose di cui i parenti facciano richiesta.

ART. 39 MODALITA' DI ACCESSO E DI CIRCOLAZIONE:

All'interno delle are cimiteriali è vietata la circolazione ai veicoli privati salvo i seguenti casi: autoveicoli muniti di contrassegno per disabili rilasciato dagli organi competenti con la presenza fisica del titolare; autoveicoli con persone aventi momentanei problemi di deambulazione e preventivamente autorizzate; autoveicoli di ditte operanti all'interno del cimitero soltanto per il carico e lo scarico del materiale.

La circolazione di tutti gli autoveicoli autorizzati all'interno dell'aria cimiteriale deve avvenire a velocità molto moderata (passo d'uomo) con l'obbligo di garantire sempre la precedenza al transito pedonale. Sui conducenti ricadranno sempre le conseguenze di eventuali danni arrecati a cose o persone.

(CAPITOLO 4°) CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 40 DISPOSIZIONI GENERALI:

Entro i limiti previsti dal P.R.C. il comune concede l'uso di aree cimiteriali per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

La concessione non costituisce un obbligo per il comune, quanto una facoltà che può esercitare una volta che ne sia dotato degli strumenti per potervi fare luogo (disponibilità di spazi), dotazione che in ogni caso non fa sorgere alcun diritto od interesse legittimo da parte del richiedente la concessione.

La concessione cimiteriale, essendo il cimitero un bene soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto amministrativo, a cui seguirà regolare contratto sottoscritto tra le parti, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

ART. 41 DURATA DELLE CONCESSIONI:

Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR n. 285/90.

La durata di ogni tipo di concessione è la seguente:

99 anni per le aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia, airole e cappelle.

99 anni per le aree destinate alla costruzione di sepolcri per collettività o confraternite.

99 anni per le cellette ossarie.

99 anni per i loculi comunali a un posto.

Nell'ultimo anno della concessione e comunque prima del compimento del suo termine di scadenza, il familiare o l'avente diritto può chiedere la proroga della stessa (escluso i loculi e cellette ossarie) per un periodo pari a quello della durata originaria previo pagamento della tariffa vigente per quella tipologia al momento della richiesta di proroga. E' facoltà dell'A.C. concedere la proroga.

L'A.C. per esigenze cimiteriali, può ridurre il periodo di concessione per i loculi cimiteriali fino a 40 anni, con possibilità di proroga per lo stesso periodo.

ART. 42 MODALITA' DI CONCESSIONE:

Loculi comunali: sono costruiti a cura del comune nell'area ad esse destinate. Saranno concessi previa istanza intestata al Sindaco e dietro pagamento per ciascuno di esso.

L'A.C. deciderà di volta in volta, secondo la disponibilità, la concessione in coppia (coniugi), la concessione singola, la concessione in vita (superata una certa età), o la concessione dopo il decesso. Il prezzo dei loculi sarà stabilito, di volta in volta che saranno costruite, dall'A. C.; si possono stabilire anche dei prezzi differenti in base alla posizione e all'altezza da terra.

Cellette ossarie: sono costruite a cura del comune nell'area ad esse destinate. Sono concesse dietro istanza intestata al Sindaco ed al prezzo che, di volta in volta saranno costruite, sarà stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Aree per collettività: verrà concesso alle Confraternite o Associazioni, quando ne esiste la disponibilità, uno spazio di terreno proporzionato alla loro importanza numerica di soci, dietro istanza al Sindaco e pagamento per ogni mq di terreno che sarà stabilito di volta in volta dall'A.C..

Airole e Cappelle di famiglia: le istanze per la richiesta di aree cimiteriali ai fini di costruzioni di airole o cappelle di famiglia, si fanno in bollo e si intestano al Sindaco. Possono farne richiesta tutti i cittadini residenti nel comune di Carlentini o che siano nati nel comune di Carlentini anche se residenti altrove. L'Ufficio Affari Cimiteriali provvede ad inserirle nelle graduatorie in base alle specifiche richieste (airole o cappelle); le concessioni, quando ne esiste la disponibilità, saranno fatte con lo scorrimento delle graduatorie.

La richiesta per una concessione di area cimiteriale per costruzione di tombe di famiglia, può essere sottoscritta da più persone (cointestazione) che vogliono usufruire insieme delle sepolture ricavate nella tomba edificata. La concessione viene fatta a nome dei richiedenti delle varie famiglie. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono chiedere per iscritto la rinuncia per sé o i propri familiari, del diritto di sepoltura. I tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non

cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

ART. 43 DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE:

Nei sepolcri comunitari o di collettività si evidenzia che i titolari del diritto primario sono coloro i quali aderiscono agli enti concessionari. Tali enti debbono caratterizzarsi per l'assenza di uno scopo di lucro e speculazione e per il fatto di avere fra i propri fini la sepoltura comune dei propri aderenti. Nei sepolcri privati familiari, ovvero nelle sepolture concesse prima del 10/02/1976, il diritto d'uso si trasmette, esaurita la linea familiare indicata nella concessione e sino ad estinzione della stessa, secondo le norme previste dal Codice Civile e cioè agli eredi legittimi o testamentari del concessionario.

Nei sepolcri di famiglia ereditari, ovvero nelle sepolture concesse dopo il 10/02/1976, il diritto d'uso, alla morte del concessionario, si trasmette, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo; e quindi, ove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali o agli affini fino al 2° grado. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, il diritto d'uso si trasmette a tutti gli stessi solidalmente.

Il fondatore si identifica nel soggetto concessionario della relativa area; la volontà del fondatore è sovrana, egli può restringere oppure ampliare la sfera dei beneficiari del diritto con manifestazioni di volontà espressa o tacite. In linea generale, titolari di un diritto primario si considerano i familiari del concessionario: coniuge, discendenti e ascendenti in linea retta, per cui ove non risulti una diversa volontà del fondatore, anche i discendenti di sesso femminile benché coniugati e con diverso cognome.

Nelle sepolture private di famiglia (aiole e cappelle) possono essere ammessi benemeriti (anche estranei alla famiglia). Le eventuali condizioni di benemerenza verso estranei alla famiglia va comprovata per dichiarazione scritta dal concessionario o erede subentrante avente titolo, prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura. In ogni caso con disponibilità di capienza nel sepolcro oltre i famigliari aventi diritto.

Le eventuali controversie tra più aventi diritto, in un sepolcro privato, vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti l'Autorità Giudiziaria, restando il comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti fra gli stessi.

ART. 44 SUBENTRI A SEPOLTURE PRIVATE:

In caso di decesso del concessionario di una tomba privata di famiglia, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta all'Ufficio Affari Cimiteriali entro tre mesi dal decesso; quindi designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune. E' possibile da parte del comune, tramite l'ufficio preposto, volturare la concessione a nome del legittimo discendente.

ART. 45 RETROCESSIONI (Rinuncia della concessione):

E' ammessa la rinuncia alla concessione di aree, con o senza tomba di famiglia edificata, per espressa volontà del concessionario.

Con la rinuncia il richiedente si assume tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione, estumulazione e ricollocazione di eventuali resti mortali. La rinuncia di un'area cimiteriale non edificata dà diritto alla restituzione della somma pagata al momento della concessione. Per la rinuncia di un'area già edificata, oltre la somma dell'area pagata a suo tempo, spetta un equo indennizzo per il manufatto edificato sull'area, calcolato secondo criteri dettati dall'Amministrazione Comunale, sulla base di una stima effettuata da un perito dell'Ufficio Tecnico Comunale, in base alla consistenza dell'opera, al suo pregio e al suo stato di manutenzione. La somma relativa alla rinuncia della concessione, nella misura come sopra stabilita, verrà liquidata solo dopo che l'area, con o senza tomba edificata, sia stata concessa a terzi.

ART. 46 ESTINZIONI:

Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dall'art. 98 del DPR

n.285/90. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, il comune provvede alle traslazioni in altre sepolture comunali. I relativi oneri sono totalmente a carico dei concessionari o aventi titolo. Nel sepolcro familiare, la famiglia si estingue quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari. Nel caso di famiglia estinta (dopo 30 anni dall'ultima tumulazione) il comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione. La concessione revocata, una volta il sepolcro liberato ed eseguite le opere di ripristino, può essere assegnata ad altri richiedenti.

ART. 47 REVOCA:

Salvo quanto previsto dall'art. 92 del DPR n. 285/90, è facoltà dell'A.C. ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi queste necessità, la concessione viene revocata, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un'equivalente sepoltura entro lo stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'A.C., rimanendo a carico della stessa le spese per le traslazioni delle salme. Per l'esecuzione della revoca l'A.C. dovrà dar notizia al concessionario ove noto mediante raccomandata almeno 30 giorni prima; o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per durata di 60 giorni.

ART. 48 DECADENZA:

La decadenza della concessione anche di natura perpetua sussiste e viene dichiarata nei seguenti casi:

In caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.

In caso la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto e non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione.

In caso di inosservanza delle disposizioni relative alla costruzione delle opere entro i termini fissati.

In caso di inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

In caso di utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata.

In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso.

La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 60 giorni consecutivi.

Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone la traslazione delle salme in altre sepolture comunali; dopodichè il comune dispone per la demolizione delle opere o loro restauro a seconda dello stato delle cose, con successivo utilizzo e riconcessioni ad altri richiedenti.

ART. 49 OBBLIGHI DI MANUTENZIONE:

I concessionari di sepolture private (loculi compresi) sono responsabili della manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse, della esecuzione delle opere e restauri che l'A.C. ritenesse necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene.

Il comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qual volta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari o in mancanza agli eredi. Il comune può sollecitare gli interventi omessi anche con atti di diffida ai soggetti obbligati a provvedere.

Nel caso il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di salme o resti mortali da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 3 mesi.

ART. 50 PROGETTAZIONE E TERMINI PER SEPOLTURE PRIVATE:

La concessione in uso di area cimiteriale per la costruzione di airole o cappelle a sistema di tumulazione impegna il concessionario alla presentazione di un progetto e successiva costruzione

entro il termine previsto nella concessione. La costruzione deve essere completata entro tre (3) anni dalla data di concessione dell'area, pena la dichiarazione di decadenza.

(CAPITOLO 5°) DECORO COMPORTAMENTALE

ART. 51 ATTIVITA' DELLE DITTE OPERANTI NEI CIMITERI:

E' fatto obbligo alle ditte private operanti nel cimitero presentare l'autorizzazione di inizio lavori, ed eventuale copia del progetto al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, così come le generalità del Tecnico e del titolare della ditta. Le ditte sono tenute a rispettare per i propri lavori gli orari di apertura e chiusura del cimitero; uscita al suono della sirena.

Gli esecutori dei lavori per conto dei privati concessionari sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al comune o a terzi; l'A.C. ha facoltà di fare pagare alle Ditte che debbono operare dentro il cimitero una cauzione per eventuali danni arrecati durante i lavori. Per l'esecuzione di opere, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.

E' vietato svolgere lavori privati nei giorni festivi. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere lasciato riordinato e libero da cumuli di materiale vario.

L'impresa privata dovrà provvedere ad eseguire in perfetta regola d'arte, attenendosi a tutte le norme di sicurezza vigenti. Il cantiere dovrà essere installato occupando lo spazio strettamente necessario. Il materiale di scarto e rifiuto deve essere di volta in volta trasportato alle discariche autorizzate, in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere e al ripristino di quelle danneggiate.

I mezzi di trasporto delle ditte operanti dentro il cimitero potranno sostare all'interno solo per il tempo strettamente necessario al carico e scarico dei materiali occorrenti, rimanendo parcheggiati all'esterno per il tempo restante.

Almeno una settimana prima della Commemorazione dei Defunti (1 e 2 Novembre), tutte le ditte operanti nel cimitero sono tenute a completare o ad interrompere i propri lavori. Inoltre devono, necessariamente, lasciare tutto in ordine smontando anche provvisoriamente tutti i ponteggi allestiti; il lavoro sarà ripreso il primo Lunedì utile dopo la festività dei morti.

ART. 52 IMPIEGO DI MEZZI, ATTREZZATURE E SERVIZI:

All'interno del cimitero è vietato l'uso di mezzi da lavoro cingolati e di dimensioni particolarmente ingombranti. E' consentito l'impiego di attrezzi meccanici quali, compressori, scalpelli meccanici, martelletti, generatori di corrente, purchè le loro emissioni ed il loro livello di rumorosità, siano compatibili con le condizioni locali all'atto dell'impiego.

E' rigorosamente vietato alle ditte usare attrezzature e mezzi di proprietà del comune (scale, pianali, elevatori, ecc.) poste a disposizione dei cittadini e del personale comunale.

E' anche rigorosamente vietato l'uso e l'allacciamento nella linea elettrica comunale, così come lo spiegamento di cavi elettrici fra i vialetti del cimitero. In ogni caso, sono vietati tutte le iniziative di lavoro prese dalle varie ditte, ove possono far scaturire pericolo per l'incolumità dei cittadini.

ART. 53 DECORO DELLE SEPOLTURE IN GENERE:

I titolari delle sepolture sono tenuti alla cura e potatura delle eventuali essenze pertinenti la sepoltura affinché mantengano un aspetto decoroso e non invadano i passaggi o le sepolture confinanti, alle ordinarie attività di pulizia dei marmi e degli apparati decorativi o funzionali, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria in genere dei monumenti fino alla scadenza della concessione cimiteriale.

I monumenti funebri e le lapidi definitivi dovranno essere realizzati con tecnologie appropriate e materiali durevoli, in vista di poter prevedibilmente resistere agli agenti atmosferici con minimi interventi periodici di manutenzione. I manufatti delle sepolture dovranno essere conformi alle disposizioni e prescrizioni degli Uffici Comunali.

E' vietato apporre sulle sepolture ricordi ed ornamenti indecorosi o facilmente deperibili.

E' vietato asportare gli apparati decorativi e funzionali delle sepolture, anche se di proprietà, senza preventiva formale autorizzazione.

ART. 54 DECORO DELLE SEPOLTURE NEI CAMPI COMUNI:

Ogni poligono o campo dei sepolcri comuni sarà diviso da tanti piccoli rettangoli quante sono le fosse che vi possono comprendere. Ogni fila sarà numerata in ordine progressivo.

Per le dimensioni delle tombe, di cui si fa riferimento in un precedente articolo, non è consentita alcuna tolleranza esecutiva, i monumentini devono essere perfettamente allineati a quelli adiacenti.

I monumenti funebri provvisori sono tenuti ai limiti dimensionali fissati in via generale. Per essi è tuttavia ammesso l'impiego di materiali deperibili, fermi restando gli obblighi di manutenzione e di ordinato e decoroso allestimento della sepoltura.

ART. 55 DECORO DELLE SEPOLTURE NEI LOCULI:

Sia i loculi comunali che le cellette sono numerati dal n. 1 in poi ad iniziare da una estremità e proseguendo dall'alto verso il basso fino ad esaurimento, per ogni reparto. I loculi e le cellette si assegnano progressivamente seguendo l'ordine numerico; sarà compito dell'A.C. vigilare su tale ordine o indicarne altri. Quando vi è un'ordinanza sul costo dei loculi differenziato per file verticali, si può far scegliere alle persone facente richiesta la fila desiderata.

E' fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi dei loculi o cellette.

Le lapidi per i loculi e cellette, di solito, vengono fornite dal comune, restando in carico al concessionario ogni onere per la realizzazione dei decori e delle iscrizioni.

Ove si rendesse necessaria la sostituzione della lapide dovrà essere realizzata con materiale lapideo identica per natura e colore a quello delle lapidi adiacenti e consentite in quel padiglione, salvo esplicita diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Nelle lapidi dei loculi eventuali elementi aggiunti di arredo funebre o funzionale non potranno sporgere dal piano della lapide per più di 10 centimetri, rimanendo comunque contenuti nel perimetro della stessa. E' consentita soltanto l'illuminazione votiva elettrica.

ART. 56 SICUREZZA COMPORAMENTI E DIRITTO AL RISERBO:

All'interno dell'area cimiteriale e nell'immediato intorno degli accessi non sono consentiti comportamenti che pur non vietati in via generale dalla legge risultano però irrispettosi della natura e sacralità del luogo, ovvero suscettibili di ridurre la sicurezza di fruizione ovvero di interferire con il diritto al riserbo ed alla discrezione dei singoli.

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dall'A.C.; gli orari saranno affissi agli ingressi del cimitero stesso. Durante questi orari è permesso ai dolenti per visitare i sepolcri e deporre fiori sulle tombe; l'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura. E' vietato l'ingresso ai ragazzi, minori di 10 anni, che non siano accompagnati da persone adulte. E' oltremodo vietato l'ingresso a persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso ai fini della sacralità del luogo.

All'interno del cimitero è consentito il solo accesso e transito pedonale, con sola eccezione nei limiti dettati dal presente regolamento per gli automezzi di servizio, delle ditte e degli autorizzati.

E' severamente vietato arrecare guasto o sfregio di sorta al muro o al portico di cinta, alle croci, ai monumenti, ed a tutto quanto esistente nel cimitero. E' altresì vietato di fare qualunque iscrizione sulle croci lapidi o monumenti, di macchiarli o deturparli.

E' severamente vietata l'introduzione di animali all'interno del cimitero, anche se condotti a mano.

ART. 57 EPIGRAFI:

Ciascuna sepoltura dovrà riportare in modo indelebile nome e cognome del defunto e la sua data di nascita e di morte. E' consentita l'apposizione di epigrafi e foto, il contenuto delle scritte e delle immagini non dovrà in nessun modo risultare ingiurioso o suscettibile di arrecare offesa al decoro del luogo ed alla comune sensibilità civile, religiosa e del pudore.

Le epigrafi dovranno essere compilate in lingua italiana e comunque dovranno essere sottoposte al visto dell'Autorità Comunale (Autorizzazione dell'Ufficio Affari Cimiteriali).

ART. 58 MANUTENZIONE DEI MONUMENTI FUNEBRI:

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei monumenti funebri è demandata ai privati titolari delle medesime e dovrà essere condotta con la frequenza e l'accuratezza necessarie a garantire le generali condizioni di decoro del cimitero e la sicurezza dei frequentatori e degli addetti.

Ove il Responsabile del Servizio Cimiteriale rilevi sepolture in stato di abbandono o comunque in condizioni tali da pregiudicare la sicurezza o il decoro, provvederà a diffidare i titolari della sepoltura al ripristino di ordinarie condizioni di manutenzione, fissando un congruo termine per l'esecuzione. Il comune si riserva la facoltà di sostituirsi al titolare della sepoltura nell'esecuzione delle necessarie riparazioni, rivalendosi successivamente nei confronti del medesimo per le spese sostenute.

ART. 59 PUBBLICITA' CIMITERIALI:

Nell'area cimiteriale non è consentita nessuna forma di pubblicità nonché lo svolgimento di attività di promozione commerciale, in particolar modo è vietata la pubblicità in forma scritta o visiva all'interno del cimitero.

Il Custode del Cimitero, o il Responsabile dei Servizi sono tenuti a diffidare i responsabili a cessare dall'abuso, potendosi avvalere della Forza Pubblica per l'allontanamento dei renitenti.

Ai fini presenti non sono ritenute pubblicità commerciale le targhette funebri infisse nei feretri o contenitori di resti mortali.

(CAPITOLO 6°) NORMATIVE SULLE COSTRUZIONI

ART. 60 COSTRUZIONI LOCULI E CELLETTE OSSARIE:

Per la costruzione dei loculi comunali e cellette il complesso strutturale deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riguardo a quanto previsto per le costruzioni in zone sismiche. Le solette orizzontali dei loculi devono sopportare un sovraccarico di almeno 250 kg per mq; tutte le pareti del loculo devono rispondere al requisito dell'impermeabilità sia ai liquidi che ai gas, impermeabilità che deve sussistere al momento della costruzione e deve mantenersi nel tempo.

La misura dei loculi deve essere di almeno: 225 centimetri di lunghezza, 75 cm. di larghezza e 70 cm. di altezza. I piani di appoggio dei loculi devono essere inclinati verso l'interno per una eventuale perdita di liquidi. La chiusura del loculo va realizzato con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacati nella parte esterna; si possono utilizzare anche lastre di cemento armato murate.

Le misure delle cellette ossarie devono essere di almeno: 70 cm. di lunghezza, 40 cm. di larghezza e cm. 40 di altezza. Per la chiusura della celletta ossaria non è più necessaria l'opera muraria con mattoni, ma la sola collocazione fissa di una lapide in marmo. Nelle cellette e nei loculi comunali provviste di lapidi marmoree comuni, non si possono utilizzare altre tipologie di lapidi (marmo di tipo diverso), anche per la conformità del sito.

ART. 61 COSTRUZIONI DI SEPOLCRI PRIVATI:

Per la costruzione di aiole e cappelle funerarie il progetto (che deve tenere conto di ciò che è previsto per le zone sismiche), deve essere approvato oltre che dall'Ufficio Tecnico Comunale, anche dal Genio Civile e con pareri igienici da parte dell'Ufficio Sanitario e parere della Soprintendenza ai BB.CC. di Siracusa.

Le aiole di famiglia pluriposto realizzate in cemento armato devono avere i loculi con le misure di almeno: 220 cm. di lunghezza, 85 cm. di larghezza e una altezza minima di 60 centimetri. Le cellette ossarie (se previste) possono avere una misura minima di cm. 50 di lunghezza, di cm. 30 di larghezza e di cm. 30 di altezza. Per ciò che riguarda la chiusura e l'impermeabilità valgono gli stessi requisiti dei loculi comunali. Lo scavo per la costruzione delle aiole non può superare metri 2,70 dal piano del terreno, indipendente dai metri quadri. Il basamento non si può elevare dal piano campagna oltre 50 centimetri, così come la stele o monumento posto alla testata del basamento non deve superare l'altezza di 80 cm., salvo altre direttive poste dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Per tutto ciò che riguarda la costruzione de cappelle o edicole funerarie in cemento, restano ferme le disposizioni per la costruzione di aiole e loculi, ed inoltre:

L'altezza non potrà essere impostata in misura superiore al prodotto di 1,60 per la larghezza del fronte (esempio larghezza metri 3 x 1,60 = 4,80 altezza), oltre sono consentite le coperture che devono essere in armonia con l'altezza. Fuori del perimetro del lotto sono consentiti corpi avanti di cm.10, limitatamente ai 2/3 del lato e solo per due lati. Sono ammesse fuori dal perimetro banchine con larghezza massima di 30 cm., e con altezza di 5 cm. all'esterno. Gli aggetti all'altezza della gronda non devono superare i 40 centimetri.

La distanza fra una costruzione e l'altra viene data dal piano regolatore approvato dall'Ufficio T.C. per ogni area destinata alla costruzione di tombe private, in ogni caso non deve essere inferiore a 60 centimetri. Il rivestimento marmoreo o di altro materiale per aiole e cappelle deve essere approvato dall'Ufficio T.C. e con il parere della Soprintendenza ai BB.CC..

Le cappelle private di confraternite o associazioni devono avere tutti i requisiti costruttivi delle aiole e cappelle di famiglia.

Per tutto altro che è inerente alla costruzione edile di loculi e cellette, così come aiole e cappelle, si fa riferimento agli articoli di legge del Regolamento Governativo di Polizia Mortuaria.

(CAPITOLO 7°) ULTERIORI REGOLE COMPORTAMENTALI

ART. 62 SUI TUMULI:

Nel cimitero di Carlentini sono presenti delle sepolture private antiche e superate a sistema di inumazione chiamate "tumuli" che da diversi anni non vengono prese in considerazione nelle nuove progettazioni di sepolcri di famiglia.

I tumuli hanno la caratteristica di avere diverse sepolture individuali in terreno naturale (camicie in blocchi di tufo), ove si potrà seppellire un cadavere della famiglia ogni dieci anni; e dovendosi provvedere da parte della famiglia alla inumazione di un nuovo decesso in mancanza di posti, bisogna esumare il cadavere precedente (se la sepoltura è superiore ai dieci anni), dietro autorizzazione del Sindaco e sotto l'osservanza delle norme prescritte per le esumazioni.

Qualora da un tumulo sarà esumato l'ultimo cadavere avente diritto per collocare i resti in altra sepoltura, il sepolcro rimasto vuoto compresi tutti i materiali che vi si troveranno, ritornerà di piena proprietà del comune che ne potrà disporre senza che ulteriori parenti del defunto potranno reclamare diritto o compenso alcuno.

ART. 63 SUI LOCULI E CELLETTE:

Ciascun loculo servirà per la tumulazione di un solo decesso, chiuso in cassa metallica saldata a fuoco. E' consentita in un loculo la collocazione di una cassetta ossaria o di una urna cineraria anche con la presenza di un feretro; ove lo spazio lo consenta, si possono collocare fino a un massimo di due (2) cassetine o urne cinerarie.

Si potrà autorizzare il concessionario di un loculo ad utilizzare un loculo come ossario di famiglia per custodirvi i resti mortali dei propri ascendenti, discendenti e collaterali sino al 2° grado di parentela. Nel loculo utilizzato come ossario di famiglia possono essere custodite non più di quattro cassetine o urne cinerarie con i resti mortali dei congiunti.

Se dopo un periodo di tempo i parenti del defunto o aventi titolo vorranno togliere dal loculo la salma o i resti mortali per deporle in altro luogo, il loculo rimasto libero ritornerà di proprietà del comune che potrà rivenderlo al costo del 50% in meno rispetto al prezzo di uno nuovo.

I loculi così come le cellette ossarie ritorneranno sempre di proprietà del comune, anche se utilizzate per brevissimo tempo. Il concessionario di un loculo non utilizzato che rifiuta la concessione, sarà rimborsato della somma pagata al momento della concessione; il loculo sarà rivenduto da parte del comune a prezzo intero poiché mai utilizzato.

Le cellette servono per deporvi (tumulare) in apposite cassetine di zingo o urne cinerarie i resti mortali di un solo decesso. Il concessionario ha l'obbligo, dopo la posa della cassetina o urna, di

provvedere alla chiusura della celletta tramite opera muraria, è consentita la collocazione della sola lapide marmorea murata. Alle cellette sono applicate le stesse disposizioni dei loculi comunali.

Il casi particolari è consentito l'utilizzo della celletta anche per la tumulazione di morti premature (feti, prodotti abortivi, nati morti), che siano preventivamente chiusi in cassetine metalliche saldate a fuoco; in questo caso le pareti della celletta devono essere rivestiti di materiale impermeabile (asfalto a freddo) e la chiusura deve essere effettuata con mattoni murati e intonacati.

ART. 64 SULLE ESUMAZIONI:

Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comunale, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano istanza per deporle in cellette o in altre sepolture private poste entro il cimitero. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zingo di spessore non inferiore a 0,660 millimetri chiusi e recanti il nominativo del defunto.

Gli avanzi degli indumenti, casse e resti lignei, devono essere smaltiti come rifiuti speciali.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (esumazioni ed estumulazioni) sono equiparati a rifiuti speciali cimiteriali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10/10/1982 n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa. E' d'obbligo la tenuta dei registri di carico e scarico.

E' severamente vietato levare i cadaveri dalle loro casse, spogliarli ed appropriarsi degli abiti, robe ed ornamenti vari. E' pure severamente vietato il recare insulti ai cadaveri, disperderne le ossa o trasportarle fuori dal cimitero, o di porre mano al dissotterramento senza l'autorizzazione del Sindaco.

ART. 65 SUI CIMITERI:

Gli uffici comunali e cimiteriali devono essere dotati di una planimetria in scala 1: 500 dei cimiteri esistenti nel territorio comunale; la planimetria deve essere aggiornata ogni 5 anni. Una ulteriore planimetria deve essere estesa alle zone circostanti della relativa zona di rispetto cimiteriale, che è di 200 metri a partire dalla recinzione.

La zona di rispetto per i cimiteri resta fissata a 200 metri, ma può ridursi anche fino a 50 metri. La decisione spetta ai comuni con Delibera di C.C. a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e con il nulla osta dell'Azienda USL locale.

E' vietato entro la fascia di rispetto costruire nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti. E' ammessa l'installazione di strutture non fisse destinate ad attività di servizio o commerciali non riguardanti direttamente il cimitero stesso: chioschi per vendita di fiori, oggetti rituali ecc..

Il cimitero deve essere recintato tutto intorno da un muro o da altro materiale risultante idoneo alla recinzione anche con visualità dai due lati, con altezza di almeno metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Ogni coltivazione che non sia quella di arbusti sempre verdi e di semplici fiori è assolutamente vietata in tutta l'area del cimitero. Le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate periodicamente e smaltite insieme ai rifiuti.

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici funzionali, a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

Attualmente i cimiteri del comune di Carlentini attuano i seguenti orari di apertura:

Cimitero Comunale, orario invernale dalle ore 07,30 alle ore 16,30; orario estivo dalle ore 07,30 alle ore 18,00; domeniche e festivi dalle ore 07,30 alle ore 12,30.

Cimitero di Pedagoggi, tutti i giorni feriali dell'anno dalle ore 07,30 alle ore 13,30; mercoledì chiusura settimanale; domeniche e festivi dalle ore 07,30 alle ore 13,00.

(CAPITOLO 8°) CREMAZIONE

ART. 66 AUTORIZZAZIONI:

L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del comune del decesso, che la rilascia acquisito un certificato dal medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di

morte dovuta a reato. Nel caso di salma già tumulata o inumata, competente al rilascio è l'Ufficio dello Stato Civile del comune ove la salma è sepolta.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari dopo il decesso.

ART. 67 URNE CINERARIE:

Compiuta la cremazione, nei centri autorizzati, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, compresa la data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, salvo si disponga per la collocazione in sepolture private a tumulazione, o con l'affidamento ai familiari o aventi titolo.

ART. 68 DISPERSIONI DELLE CENERI:

La dispersione delle ceneri è ammessa nel rispetto della volontà del defunto e soltanto se tale volontà trova espressione in: disposizione testamentaria del defunto, dichiarazione autografa.

Nel rispetto della volontà del defunto la richiesta di autorizzazione, rivolta alla dispersione, deve contenere l'indicazione:

Del soggetto richiedente, legittimato secondo la legge, con i suoi dati anagrafici e di residenza.

Del soggetto, legittimato, che provvede alla dispersione delle ceneri, con i suoi dati anagrafici e di residenza.

Del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse.

L'eventuale permesso scritto del proprietario dell'area se le ceneri verranno disperse in area privata.

La dispersione delle ceneri può essere effettuata, in mancanza di indicazioni sul soggetto, anche dal coniuge, in mancanza dal parente prossimo, in mancanza l'esecutore testamentario o per ultimo il personale addetto ai servizi funebri.

Nella determinazione del luogo di dispersione delle ceneri è osservata la volontà del defunto, se il defunto non ha lasciato indicazioni sceglie, tra i luoghi consentiti, il soggetto legittimato ad eseguire la dispersione.

ART. 69 MODALITA' DI DISPERSIONE:

La dispersione delle ceneri può essere autorizzata: in mare, corsi d'acqua, laghi e fiumi, soltanto nei tratti liberi da natanti e manufatti; fuori dai centri abitati, in aree private con il consenso del proprietario e senza che siano perseguite finalità di lucro; in montagna o aree naturali con distanza superiore ai 200 metri da centri ed insediamenti abitativi.

Ove manchi indicazione con volontà del defunto, ed i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione per la conservazione delle ceneri, si provvede alla dispersione delle stesse nel cinerario o in mancanza nell'ossario comunale.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri compete all'Ufficiale dello Stato Civile del comune, anche per le ceneri di persone defunte fuori dal territorio comunale ma che siano state trasferite nel comune di Carlentini.

L'autorizzazione alla dispersione deve recare indicazioni della data e del luogo in cui la stessa deve avvenire. Se l'autorizzazione è stata rilasciata da altro comune deve esserne data comunicazione allo Stato Civile di Carlentini, che verifica il rispetto delle norme di legge e l'inesistenza di impedimenti alle operazioni di dispersione.

Se la dispersione è richiesta per luogo fuori comune essa deve essere autorizzata dal comune di destinazione delle ceneri.

ART. 70 AFFIDAMENTO DELLE CENERI:

L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio comunale (Stato Civile) ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà lasciata scritta dal defunto, o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto dal parente prossimo.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finchè non intervenga accordo fra le parti o sentenza passata in giudicato.

In caso di affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione.

L'A.C. ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, a controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato degli aventi titolo.

(CAPITOLO 9°) SEPOLTURE PRIVATE FUORI DAI CIMITERI.

ART. 71 LEGGI SANITARIE:

Se l'articolo 340 testo unico della legge sanitaria vieta espressamente la sepoltura dei cadaveri al di fuori dai cimiteri, l'articolo 337 dello stesso testo, tuttavia, introduce una eccezione per la tumulazione in cappelle private e gentilizie poste fuori dai cimiteri e che presentino comunque alcune caratteristiche.

ART. 72 COSTRUZIONE SEPOLCRI PRIVATI:

In base all'articolo 101 (DPR n. 285 del 10/09/1990), per la costruzione in via eccezionale di cappelle o sepolcri privati al di fuori del cimitero, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del C.C. la quale a sua volta importa il previo parere del Coordinatore Sanitario dell'A.S. locale. Alla costruzione di cappelle o sepolcri privati al di fuori dei cimiteri devono corrispondere tutti i requisiti tecnico sanitarie e costruttivi previsti per le sepolture private all'interno dei cimiteri. Esse devono essere attorniate da una fascia di rispetto avente un raggio minimo di 200 metri, costituita da fondi di proprietà del richiedente titolare della cappella o sepolcro privato, o delle famiglie richiedenti. Su tali fondi di proprietà vanno posti necessariamente due vincoli che devono sussistere entrambi e concorrere: di inalienabilità e di inedificabilità.

ART. 73 UTILIZZO SEPOLCRI PRIVATI:

Tali cappelle o sepolcri privati potranno essere utilizzati per la sepoltura di salme che ne siano originariamente destinatarie in base all'atto di concessione e di autorizzazione alla costruzione, che dovrà quindi indicare la famiglia e l'ambito di definizione della famiglia per le cappelle gentilizie, o le persone che in base all'atto costitutivo ed all'ordinamento dell'ente possono essere accolte nella cappella o sepolcro se si tratta di sepolture di enti privati o religiosi. Pertanto per la sepoltura in queste cappelle o sepolcri privati posti fuori dai cimiteri, è necessaria, oltre l'autorizzazione alla sepoltura (permesso di seppellimento), anche la singola e specifica autorizzazione dell'Autorità Comunale accertante che la salma che deve esservi tumulata aveva il diritto a ricevere sepoltura nel suddetto sepolcro o cappella privata, diritto sorto in vita e conservato fino alla morte.

ART. 74 AUTORIZZAZIONE PER SEPOLTURA:

Per i defunti di cui si fa richiesta alla sepoltura in sepolcri posti al di fuori dei cimiteri il cui diritto non era sorto in vita, quindi non facente parte della famiglia o ente privato o religioso, titolare di un sepolcro privato posto fuori dei cimiteri, l'autorizzazione può essere concessa quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze. Pertanto la Regione Sicilia tramite l'Assessorato alla Sanità (art. 341 testo unico sulle leggi sanitarie) ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, sentito il Comune territorialmente interessato, la sepoltura di cadaveri o resti mortali, in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalle norme di principio in materia.

N.B. Le disposizioni del presente regolamento, per quanto sono applicabili, varranno anche per il servizio ed il mantenimento del cimitero della frazione di Pedagoggi.

Per tutto ciò non completato nel presente regolamento, si fa riferimento al R.G. di Polizia Mortuaria 10/09/1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.


Verbale n° 06

Il giorno 21-07-2014 alle ore 18:00, come da autocandidazione, si è riunita la II^a Commissione Comunale, per discutere il seguente o.d.g.:

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016.

Sono presenti i Componenti: N. Castro, Repolo, Di Salvo, Spina. Assente le firme di reprensione verbalmente le sig. e Gioia Lucia. Il Presidente, visto il numero legale dei presenti, dichiara valida e aperta la seduta. Dato una lettera di fine seduta si decide di approfondire in un'ulteriore seduta, domani 22-luglio ore 12,00. Intanto si procede a fare copie delle variazioni prototte nel Regolamento Comunale, approvate all'unanimità, viene le uscite di trascrivere tutte le variazioni approvate, per l'approvazione del Regolamento stesso da parte del Consiglio Comunale, che si terrà domani. La seduta si chiude alle ore 16:30.

I Componenti:


N. Castro
Di Salvo

Il Presidente
N. Castro

Il Segr. Verbalizzante


ART. 4

Capoverso 6

ASP,

Capoverso 16

L'A.C. stabilirà ogni anno il compenso economico per il servizio funebre delle persone indigenti.

ART. 6

Capoverso 10

La sala autoptica deve possedere i requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia

ART. 7

Capoverso 9

disposto dall'Autorità Sanitaria,

Capoverso 11

secondo le indicazioni del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica.

Capoverso 13

ASP

ART. 8

Capoverso 5

Certificazione

Capoverso 11

dall'ASP e Direttore Sanitario del P.O.

Capoverso 15

Qualora

Capoverso 16

Cancellato "in tal caso"

ART. 9

Capoverso 2

che provvederà a stilare un verbale in doppia copia di chiusura feretro a sua firma e con la firma di due testimoni,

Capoverso 3


verbale

ART. 11

Capoverso 1

il Dirigente Medico del Servizio di Igiene Pubblica

ART. 12

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature appears to be 'M. P. P.' with a large circular flourish above it.

Capoverso 4
può esercitare il
Capoverso 14
non da diritto al rimborso

ART. 13

Capoverso 3
ASP

ART. 18

Capoverso 4
ASP

ART. 23

Capoverso 3
ASP

ART. 24

Capoverso 12

Personae che non sono in possesso dei suddetti requisiti, previa determinazione del C.Comunale

ART. 27

Capoverso 1
Il comune ha l'obbligo SPAZI

ART.32

Capoverso 6
e nel sito del Comune di Carlentini.

ART. 35

Capoverso 36
ASP

ART. 41


Capoverso 7
Previo avviso al concessionario

ART. 42

Capoverso 18

In caso di decesso del titolare di una richiesta di concessione subentra l'erede avente diritto.

ART. 65

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to read 'Domenico...'. The stamp is a simple circle with a vertical line through the center, possibly representing a seal or official mark.


Capoverso 7

ASP

ART. 72

Capoverso 4

ASP



Handwritten signature in cursive script, appearing to read "Dante" followed by a flourish.

COMUNE DI CARLENTINI
(PROVINCIA DI SIRACUSA)**REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI CIMITERIALI
E POLIZIA MORTUARIA.****(CAPITOLO 1°) DISPOSIZIONI GENERALI****ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE:**

Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni di cui al titolo VI del T.U.LL.SS. 27/07/1934 e s.m.i., al D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e s.m.i., la circolare del Ministero della Sanità n. 24/93, il DM del 30/03/1998 la circolare del Ministero della Sanità n. 10/98, la L. 30/03/2001 n. 130 e s.m.i., e D.P.R. 15/07/2003 n. 254; i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi:

alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi;

ai trasporti e onoranze funebri;

alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri ed impianti annessi;

alla concessione di aree destinate alla sepoltura privata e loro vigilanza;

alla costruzione di sepolcri privati;

alla cremazione e dispersione delle ceneri;

alla sepoltura fuori dai cimiteri;

ed in genere ad ogni diversa attività connessa con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Le presente norme hanno efficacia generale per il territorio del comune di Carlentini.

Il presente regolamento si compone di 9 capitoli e 74 articoli.

ART. 2 COMPETENZE:

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale, che si avvale dell'Ufficio degli Affari Cimiteriali. Quindi al Sindaco spettano le competenze circa: l'ordine, la vigilanza e la manutenzione dei cimiteri.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti secondo le forme previste dalla legge.

Per ciò che riguarda le denunce dei decessi, riconoscimento, periodo e deposito d'osservazione dei cadaveri, saranno osservate le disposizioni di legge degli articoli che vanno dal n. 1 al n. 15 del Regolamento Governativo di Polizia Mortuaria (N° 285 del 10/09/1990).

ART. 3 RESPONSABILITA':

Il comune adotta le misure idonee a prevenire situazioni di pericolo a persone e cose all'interno dei cimiteri e non assume responsabilità per atti dannosi commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che il fatto non abbia rilevanza penale.

ART. 4 SERVIZI FUNEBRI:

Le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'A.C. previo pagamento delle tariffe vigenti in materia, esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio.

Tra i servizi gratuiti sono compresi: la visita necroscopica, il recupero e il relativo trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico, all'obitorio come

individuato dal Sindaco in accordo con il Coordinatore Sanitario della ASP.; i trasporti in ambito comunale di persone defunte e, se esistente, di famiglia aventi titolo "indigenti"; l'uso delle celle frigorifere comunali; la deposizione delle ossa in ossario comunale; la deposizione del feretro nelle varie sepolture; la fornitura gratuita di casse per l'inumazione di salme di persone appartenenti a famiglie bisognose "indigenti", o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari; il trasporto di salme di persone "indigenti" ovvero di defunti di famiglia avente titolo indigente il quale stato di bisogno è dichiarato dal Resp. del Settore Servizi Sociali comunali.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, in base alle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. **L'A.C. stabilirà ogni anno il compenso economico per il servizio funebre delle persone indigenti.**

Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile.

In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità: il coniuge, i figli, i genitori, gli eredi legittimi in ordine di asse ereditario.

In caso di dubbi sulla volontà prevalente, deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato. E' facoltà del Sindaco decretare il lutto cittadino per la morte di particolari persone, o per eventi mortali che abbiano colpito la cittadinanza suscitando vasto cordoglio. Il Sindaco dispone anche la durata e l'organizzazione del lutto cittadino, così come le prestazioni a carico del comune.

ART. 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO:

Presso gli uffici cimiteriali è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro delle sepolture che viene compilato cronologicamente dagli addetti, la copia del presente regolamento, l'orario di apertura e chiusura posto ben visibile al pubblico in prossimità dell'ingresso principale, ogni altro atto o documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

ART. 6 CAMERE MORTUARIE:

Il comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio nei casi e nelle forme previste dalle leggi in materia.

Il cimitero deve avere almeno una camera mortuaria per permettere la sosta dei feretri prima della sepoltura. Essa deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre. Le pareti di essa devono essere rivestite di materiale facilmente lavabile almeno fino ad una altezza di 2 metri; il pavimento deve essere mattonellato con materiale liscio impermeabile e facilmente lavabile, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

La sala autoptica (cimitero di Carlentini) deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria. **La sala autoptica deve possedere i requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia,** e deve essere dotata di acqua corrente così come la camera mortuaria.

ART. 7 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO:

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto possono essere chiusi in uno stesso feretro per l'inumazione. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita in forma decente con abiti di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. La vestizione della salma e il suo collocamento del feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, **disposto dall'Autorità Sanitaria,** deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito

ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le indicazioni del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASP detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 8 AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO:

La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione che l'Ufficiale di Stato Civile rilascia in base agli atti del medico curante o del medico necroscopo. Nessun cadavere può essere ricevuto al cimitero se non accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, in seguito a certificazione medica dell'avvenuto decesso. Il permesso di seppellimento costituisce autorizzazione amministrativa alla sepoltura del cadavere. Il permesso di seppellimento viene rilasciato senza oneri, trattandosi di atto inerente la salute pubblica.

Nei casi di rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali, o nei casi di morte violenta (non naturale) il nulla osta al seppellimento è rilasciato dall'Autorità Giudiziaria.

Per i prodotti abortivi e feti di cui all'art. 7 commi 2/3 del D.P.R. n. 285/90 e s.m.i., i documenti per il seppellimento sono rilasciati dall'ASP e Direttore Sanitario del P.O.

Il custode del cimitero, ricevuta l'autorizzazione al seppellimento iscriverà il decesso in apposito registro, osservando tutte le norme prescritte nel R.G. di P.M., il registro resta presso il custode, il quale dovrà presentarlo ad ogni richiesta degli Uffici Comunali o Governativi per le eventuali osservazioni. Qualora la tenuta delle registrazioni avviene con sistemi informatici, i registri vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal Sindaco.

ART. 9 VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO:

La chiusura del feretro viene effettuata direttamente dal personale delle imprese di Pompe Funebri, sotto la vigilanza del personale sanitario incaricato, che provvederà a stilare un verbale in doppia copia di chiusura feretro a sua firma e con la firma di due testimoni, tale verbale in copia originale deve essere allegato ai documenti del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione. Non è ammessa autocertificazione da parte delle imprese.

Con la verifica si deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ART. 10 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO:

Sul coperchio di ogni feretro ammesso nei cimiteri è sempre d'obbligo applicare apposita piastrina di idoneo materiale metallico recanti impresse, in modo indelebile, il nome e cognome della salma o dei resti contenuti, e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Il feretro (cassa) deve avere il marchio a fuoco della ditta costruttrice.

(CAPITOLO 2°) TRASPORTI ED ONORANZE FUNEBRI

ART. 11 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE:

Il servizio per il trasporto delle salme è a cura e vigilanza del Comune; il Dirigente Medico del Servizio di Igiene Pubblica, vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. Le imprese funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento ovvero da uno specifico eventuale, in relazione a tale servizio, possono esercitare il trasporto purché in possesso della prescritta autorizzazione.

In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria podestà amministrativa e regolamentare, l'A. C. mantiene il controllo e la disciplina del servizio.

Fatti salvi i casi di gratuità e di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni normative, la Giunta Comunale potrà stabilire speciali diritti sui trasporti della salma.

ART. 12 TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO:

Sono a pagamento i trasporti e servizi funebri di salma, ad eccezione dei casi previsti dal precedente articolo (persone indigenti). Qualora il comune non gestisca direttamente il servizio di trasporto funebre a pagamento, il quale viene esercitato da regolari imprese funebri private, il comune può esercitare il controllo delle tariffe o alla loro determinazione per i servizi funebri svolti dai privati.

Sono comunque esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti dei cadaveri su richiesta dell'Autorità Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, ecc.) dal luogo del decesso all'obitorio, qualora l'Autorità disponga che il trasporto abbia luogo in locali diversi da quelli individuati dal comune, in questo caso l'onere ricade sulla Pubblica Autorità che l'ha disposto. In ogni caso, il servizio di trasporto deve essere assicurato dal comune, anche con ditte funebri private. I trasporti di cadaveri, su ordine dell'Autorità Giudiziaria, dal luogo del decesso all'obitorio o sale autoptiche per riscontri legali, deve essere effettuato utilizzando teli monouso e contenitori metallici impermeabili facilmente lavabili e disinfettabili per un loro riutilizzo; l'utilizzo dei feretri in legno non da diritto al rimborso.

ART. 13 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE:

L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciato dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso o dai suoi incaricati alla firma scelti tra il personale dipendente del Comune.

Per il trasporto di prodotti abortivi è competente l'ASP.

Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del comune dove è avvenuto il decesso.

Le salme provenienti da altro comune, qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio comunale, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove sarà accertata la regolarità dei documenti e la caratteristica dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.

ART. 14 MODALITA' DEL TRASPORTO E DEL PERCORSO:

I trasporti funebri sono consentiti in tutte le strade del territorio comunale.

Di solito il trasporto funebre comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso o dall'obitorio; il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie; la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito funebre; il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o altra destinazione richiesta.

Il Sindaco determina l'orario per il trasporto le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito. Gli orari per il trasporto delle salme con onoranze funebri debbono coincidere con gli orari di apertura del cimitero stesso. Al meno di casi particolari, motivati ed autorizzati dal Sindaco, sono vietati i funerali fuori dagli orari previsti.

Per evitare la sovrapposizione di cerimonie funebri al cimitero o la mancanza di personale all'atto della sepoltura, l'orario di arrivo al cimitero dovrà essere concordato con il personale preposto al servizio. La vettura per il trasporto funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del funerale almeno dieci minuti prima dell'orario fissato.

I cortei funebri debbono seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero; oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. I cortei funebri non debbono far soste lungo il percorso, né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico ed ad altri mezzi di servizi urgenti di assistenza e pubblica sicurezza.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile comunale di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Eventuali altri servizi o trattamenti speciali per il trasporto, richiesti dall'avente titolo, potranno essere disposti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di servizio.

ART. 15 AUTOFUNEBRI:

I trasporti funebri sono eseguiti a mezzo di autofunebri idonee e conformi alle norme del nuovo Codice della Strada e del suo regolamento.

Le autofunebri devono avere le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/90; devono essere chiusi e rivestite con materiale impermeabile facilmente lavabile, provviste di un apposito registro recante dichiarazione di idoneità.

Le autofunebri devono essere tenute sempre in perfetto stato di funzionamento decoro e pulizia; disinfezione almeno una volta al mese.

A richiesta dei familiari del defunto potrà essere omessa qualsiasi indicazione religiosa presente sul carro funebre utilizzato per il trasporto.

ART. 16 DISPOSIZIONI GENERALI SUL TRASPORTO:

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento ed eventualmente dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato, giunto a destinazione consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto al cimitero.

Chi riceve il feretro accerterà la regolarità dei documenti e la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato, quindi compilerà il verbale di presa consegna che verrà consegnato al vettore (in caso di provenienza da fuori comune).

Per tutto ciò che riguarda il trasporto di persone decedute per malattie infettive o portatori di radioattività, così come i trasporti all'estero o dall'estero ci si avvale delle normative presenti nel D.P.R. Governativo n. 285/90.

Per trasporto da comune a comune con percorso superiore ai 100 Km, qualunque sia la destinazione della sepoltura, si utilizza la duplice cassa (vedi tumulazione). Per il trasporto non superiore ai 100 Km è sufficiente il feretro in legno di spessore non inferiore a mm. 25, e con coperchio fissato tramite viti.

ART. 17 TRASPORTO DI CENERI E RESTI MORTALI:

Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura anche a freddo e recante i dati del defunto, o se sconosciuto, il luogo e la data del rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, recanti i dati del defunto.

L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossarie o urne cinerarie, in questi casi il trasporto può essere eseguito anche con vettura privata chiusa.

ART. 18 RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI:

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione.

L'idoneità della rimessa, delle relative attrezzature e delle autofunebri è accertata dal Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità della ASP o suo delegato, salva la competenza dell'autorità di P.S. e del servizio antincendi.

ART. 19 AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI POMPE FUNEBRI:

Le imprese funebri private, qualora intendano vendere cofani ed altri articoli funerari, devono munirsi della prescritta autorizzazione commerciale di cui alla legge 11/06/1971 n. 426, fermo restando l'obbligo della licenza di cui all'art.115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773.

A richiesta dei "dolenti", le imprese di Pompe Funebri possono:

espletare, a titolo di mediazione, affari o pratiche amministrative sia presso gli Uffici Comunali sia presso le parrocchie o enti di culto;
fornire feretri e accessori relativi;
occuparsi dell'organizzazione del rito funebre;
occuparsi della salma e/o del trasporto in o da altri comuni;
effettuare eventuali lavori di sepoltura tramite idoneo personale.

ART. 20 DIVIETI:

Le imprese di Pompe Funebri non possono:
accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici;
esigere onorari sproporzionati alla entità del servizio, dovranno essere chiaramente esposti tutti i prezzi di vendita di beni e servizi offerti;
sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
esporre, alla vista del pubblico, cofani, casse ed altri accessori nelle vetrine dei locali di attività.

ART. 21 INCARICATO DEL TRASPORTO:

E' incaricato del trasporto funebre il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata da un'impresa o da ente pubblico, che svolge il servizio secondo una delle forme di gestione di cui alla D. Lgs. 267/2000.

L'incaricato, data la peculiarità del trasporto di salme, è da considerarsi come incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 del C.P., così come modificato dalla Legge n. 86 del 26/04/1990. Il personale addetto al trasporto, in numero adeguato, deve tenere un comportamento serio e decoroso e dovrà essere munito di uniforme consona alla delicatezza del servizio prestato.

(CAPITOLO 3°) CIMITERI COMUNALI

ART. 22 CIMITERI DEL COMUNE:

Il Comune di Carlentini è caratterizzato dalla presenza di 2 cimiteri, uno nell'area urbana del comune (cimitero centrale), ed uno nella Frazione di Pedagaggi.

Nei due cimiteri sono previsti le sepolture nei campi d'inumazione, le tumulazioni nei loculi comunali, e le sepolture private nelle tombe di famiglia o confraternite.

ART. 23 COMPETENZE E TARIFFE:

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

La vigilanza sugli aspetti igienico sanitari dei cimiteri aventi rilevanza sulla salute umana, spetta al Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda ASP o suo delegato, che propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

Al personale addetto ai servizi cimiteriali del comune (necrofori) sono riservati tutte le operazioni di sepoltura, esumazione e traslazione delle salme, resti mortali e ceneri; lavori che il comune può anche affidare a ditte private specializzate.

Salvo quanto stabilito dagli art. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/90, è fatto divieto di seppellire cadaveri fuori dai cimiteri.

Nel Comune di Carlentini le tariffe cimiteriali riguardano soltanto le concessioni di loculi e cellette, e le concessioni di aree per costruzioni di tombe private. L'A.C. si riserva di subordinare al pagamento di apposite tariffe ulteriori operazioni e sopralluoghi relative ai servizi cimiteriali.

ART. 24 AMMISSIONE DEI DEFUNTI NEI CIMITERI:

Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite le salme senza distinzioni di origine, di cittadinanza o di religione.

Nei cimiteri di Carlentini possono essere ammesse e seppellite le seguenti salme:

Persone morte nel territorio comunale a prescindere quale fosse la loro residenza in vita.

Persone aventi la residenza nel comune.

Persone aventi diritto di sepoltura in un sepolcro privato esistente nel cimitero. Diritto che deve sussistere anteriormente alla data di morte.

Persone morte fuori dal territorio comunale, ma che siano nate nel comune e conservino legami e origini del luogo nativo.

Persone che abbiano (fuori dagli altri requisiti) il coniuge residente nel comune, o sepolto nel cimitero comunale; o parenti fino al 2° grado residenti nel comune.

Persone che non sono in possesso dei suddetti requisiti, previa determinazione del C. Comunale.

I resti mortali o ceneri di defunti che abbiano le condizioni su detti.

ART. 25 OSSARIO COMUNE:

I cimiteri di Carlentini e Pedagoggi sono provvisti di un ossario comune, consistente in una cripta sotterranea destinata alla raccolta indistinta di ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie, non richieste dai familiari o chi interessato, per porle in altre sepolture. Tali ossari comuni sono costruiti, secondo le norme vigenti, in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

ART. 26 OBBLIGHI E DIVIETI PER OPERATORI E VISITATORI:

Il personale che svolge servizio all'interno dei cimiteri (Custodi e Operatori Cimiteriali) deve essere ben riconoscibile ed è tenuto ad osservare il presente regolamento. In particolare è fatto obbligo di:

Tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo, mantenendo un abbigliamento dignitoso, così come un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico, evitare di fumare all'interno del cimitero ed in particolare durante le operazioni cimiteriali.

Fornire al pubblico ogni informazione possibile, per quanto di competenza.

Vigilare al fine di far rispettare il presente regolamento.

Altresì allo stesso è fatto rigoroso divieto di:

Eseguire lavori per conto terzi, di qualsiasi natura, sia pure fuori dell'orario di servizio.

Ricevere compensi in qualunque forma, o sollecitarli.

Segnalare al pubblico nominativi di ditte operanti nel settore cimiteriale.

Esercitare una qualunque attività connessa a quella cimiteriale per fine di lucro, indipendentemente dal fatto che essa venga svolta all'interno o all'esterno dei cimiteri, anche fuori dall'orario di servizio.

Trattenere per sé o per terzi oggetti e materiali di qualunque specie rinvenuti nei cimiteri.

All'interno dell'area cimiteriale è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo, in particolare è vietato:

Fumare, cantare, tenere contegno chiassoso, disturbare i visitatori.

Entrare con biciclette, motocicli ed altri veicoli non autorizzati.

Rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamenti, lapidi, ecc..

Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi.

Danneggiare sepolcri, aiole, alberi, locali vari, attrezzature da lavoro; scrivere sulle lapidi o sui muri.

Fotografare o filmare all'interno dell'area cimiteriale, salvo specifica autorizzazione.

Eseguire lavori senza le dovute autorizzazioni.

Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni; svolgere qualsiasi attività commerciale, attuare azioni pubblicitarie a favore di ditte private, fare volantinaggio.

Fare accattonaggio, chiedere elemosina, fare questue e raccolta fondi.

Chiunque all'interno dei cimiteri non rispettasse le disposizioni di cui sopra o tenesse un contegno non idoneo o conveniente al luogo sarà richiamato o diffidato dal personale di custodia del cimitero o dalla polizia urbana ad uscire immediatamente, o se occorre, accompagnato fuori. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Il Responsabile del Servizio Cimiteriale, così come il personale addetto alla custodia del cimitero, nell'esercizio delle loro funzioni di dipendenti comunali sono dei Pubblici Ufficiali incaricati alla esecuzione del presente regolamento, ed alla esecuzione del R.G. di Polizia Mortuaria; intervenendo d'autorità anche con denunce e processi contro le infrazioni di legge dei suddetti regolamenti. In oltre, in occasione di servizio straordinario richiederanno dall'A.C. l'assistenza della Polizia Municipale in tale numero secondo il bisogno.

ART. 27 INUMAZIONI:

Il comune ha l'obbligo di assicurare la presenza di spazi destinati ad inumazione di cadaveri e di dimensionamento sufficiente alla bisogna (mortalità annua per decennio).

Le sepolture nei campi comuni hanno una durata di 10 anni decorrenti dal giorno del seppellimento e vengono assegnate gratuitamente.

Nel rep. A del cimitero comunale l'area destinata alle fosse comuni attualmente è ripartita in 4 riquadri detti poligoni o campi; tre dei quali sono destinati alla inumazione dei cadaveri di persone adulte e uno a quelli dei bambini minori di anni 10 (dieci).

Il Custode del Cimitero o il personale addetto farà in modo, con i metodi più opportuni, affinché le fosse comuni vengano esattamente allineate tanto in lunghezza che in larghezza.

Poiché si tratta di un servizio pubblico gratuito i parenti del defunto non possono avanzare possibilità di scelta sul luogo di sepoltura né riservare sepolture contigue a quelli di congiunti od altri parenti.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone adulte devono avere la profondità di circa 2 metri, la lunghezza di circa 2,20 metri e la larghezza di circa 0,80 metri. La distanza tra l'una e l'altra fossa sarà di almeno 0,50 metri per ogni lato.

Le fosse per la inumazione di bambini sotto i dieci anni, devono avere una profondità di circa 2 metri, la lunghezza di circa 1,50 metri e la larghezza di circa 0,60 metri. La distanza sempre di almeno 0,50 metri per ogni lato.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti insieme.

Ai feretri a duplice cassa, legno e metallo, (provenienti da fuori comune) che devono essere inumati, è obbligo da parte del personale addetto, togliere il coperchio e praticare dei tagli nella cassa metallica ed eventuali fori sottostante; se la cassa metallica è esterna basta semplicemente eliminarla ed inumare il solo feretro in legno.

Ogni cadavere sarà calato nella fossa con decenza, rispetto e precauzione da parte dei seppellitori. Appena deposto il feretro e sistemata la copertura la fossa dovrà riempirsi di terra, battendo questa strato per strato e comprimendola diligentemente. Con la terra rimasta in avanzo si formerà un rialzo su tutta la superficie della fossa, questo dovrà essere in pendenza verso i quattro lati per favorire lo scolo delle acque piovane.

ART. 28 CIPPO:

Ogni fossa nei campi d'inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo corrispondente alla registrazione della sepoltura.

Il comune inoltre dà la possibilità di erigere, sulla fossa, un monumentino o lapide con spese a carico dei familiari o aventi titolo, con le seguenti misure: per gli adulti metri 2,00 di lunghezza, metri 0,80 di larghezza, metri 0,80 l'altezza del cippo sulla testata; per i bambini metri 1,50 di lunghezza, metri 0,50 di larghezza, metri 0,60 l'altezza del cippo

sulla testata. I monumentini devono essere perfettamente allineati con gli altri, e la loro massima altezza dovrà essere di circa metri 0,50.

La tipologia del monumentino così come il materiale utilizzato per la costruzione devono essere preventivamente autorizzati dal Resp. dei Servizi Cimiteriali.

La cura, la manutenzione del monumentino funebre e la sua conservazione dello stato di decoro compete unicamente ai privati (familiari o aventi titolo), così come la rimozione al momento dell'esumazione del cadavere.

Gli addetti al cimitero svolgeranno ricognizione circa la conservazione e lo stato di decoro delle sepolture, provvederanno pertanto all'opposizione di eventuale avviso/diffida alla pronta esecuzione delle necessarie opere di ripristino e decoro o di rimozione pericoli riscontrati.

ART. 29 TUMULAZIONI:

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette o urne cinerarie in opere murarie o in nicchie (loculi) costruite dal comune o da concessionari di aree cimiteriali laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione deve avere caratteristiche e dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, secondo quanto stabilito nella sezione relativa al decoro del presente regolamento.

Per la tumulazione è necessario che la salma sia racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura.

ART. 30 AVVISI DI ESUMAZIONI ORDINARIE:

Sempre dopo il decennio si può provvedere alle esumazioni ordinarie in un campo, dietro ordinanza del Sindaco, con avvisi scritti recapitati alle famiglie dei defunti o con avvisi posti in bacheca (in mancanza di recapiti) riportando i nominativi da esumare per almeno 30 giorni. In ogni caso, i familiari o aventi titolo, devono tenere in considerazione che trascorso il termine stabilito per l'inumazione, in qualsiasi momento e per cause di forza maggiore, i resti mortali dei defunti possono incorrere in esumazioni d'ufficio.

ART. 31 AVVISI DI SCADENZA LOCULI E CELLETTE:

Nel mese di Gennaio di ogni anno viene redatto il piano di esumazioni ordinarie sulla base delle concessioni scadute nell'anno precedente (se esistenti).

L'esumazione sarà preceduta da avviso inviato al recapito dell'intestatario del loculo risultante in atto di concessione, se non risultano ulteriori recapiti.

Ulteriore avviso sarà posto in bacheca del cimitero per almeno 30 giorni.

ART. 32 AVVISI DI SCADENZA SEPOLTURE:

L'A.C. non è tenuta a dare singoli avvisi alle famiglie interessate per la scadenza delle sepolture.

Ogni anno, entro il mese di Settembre, il Resp. dei Servizi Cimiteriali provvederà alla stesura di elenchi in cui verranno indicate le salme per le quali è possibile procedere all'esumazione ordinaria nell'anno successivo. Tali elenchi saranno esposti all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per i mesi successivi, e nel sito del Comune di Carlentini.

ART. 33 ESUMAZIONI ORDINARIE:

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si riutilizzano per nuove inumazioni. Il turno di rotazione decennale rappresenta la norma per tutti i cimiteri, almeno che il terreno del cimitero non presenti caratteristiche chimiche tali da poter ridurre tale periodo. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Resp. del Servizio o dal Custode del Cimitero, sempre dietro autorizzazione del Sindaco.

Nei cimiteri del comune di Carlentini si eviterà di eseguire le esumazioni ordinarie nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto; salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 34 ESUMAZIONI STRAORDINARIE:

Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettati dalla normativa nazionale agli art. 83/84 del DPR 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Le esumazioni straordinarie si eseguono prima del prescritto turno di rotazione decennale, sempre dietro autorizzazione del Sindaco, per traslare i feretri in altre sepolture; o dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia.

Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza di un incaricato dell'Ufficio Sanitario e del Custode del Cimitero. E' vietato scoperchiare il feretro.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, nei cimiteri di Carlentini non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre; e quando trattasi di persona morta per malattia infettiva, a meno che non siano trascorsi 2 anni dalla morte, sempre dietro autorizzazione dell'Ufficio Sanitario.

Le esumazioni si faranno sempre nelle prime ore del giorno, osservando tutte le cautele possibili. Salvo che ai parenti autorizzati, al personale addetto all'operazione o assistente per legge all'operazione, è assolutamente vietato a chiunque assistere alle esumazioni.

Non si rilasciano autorizzazioni ad esumazioni straordinarie per destinare i resti alla inumazione in altro cimitero comunale o altro sito dei campi d'inumazione.

ART. 35 ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE:

Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono regolate con provvedimento del Resp. dei Servizi Cimiteriali, dietro autorizzazione del Sindaco. Nei cimiteri di Carlentini si eviterà di effettuare estumulazioni ordinarie e straordinarie nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria.

Sono ordinarie le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo (loculo) non inferiore a 30 anni.

Sono straordinarie le estumulazioni eseguite su richiesta dei familiari o aventi titolo, prima della scadenza delle concessioni e con una permanenza nel loculo inferiore a 30 anni.

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque periodo dell'anno, con esclusione dei mesi di Giugno, Luglio e Agosto, l'estumulazione straordinaria dei feretri destinati ad essere traslati in altra sede a condizioni che, aperta la sepoltura l'incaricato dell'Uff. Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il trasferimento può effettuarsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro si può consentire il trasferimento dopo idonea sistemazione del feretro o sostituzione; normalmente si ricorre ad una controcassa metallica saldata a fuoco che avvolge il feretro.

Qualora al momento della estumulazioni ordinaria risulti che il cadavere non sia completamente mineralizzato, il feretro può essere inumato per un ulteriore periodo di tempo (almeno 5 anni), dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione.

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo. Il Personale addetto al cimitero è tenuto a denunciare all'A.G. chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il reato di vilipendio di cadavere previsto dal C.P..

Per le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, l'istanza va presentata da persona legittima, cioè da un avente diritto di disposizione del cadavere o dei resti mortali; quindi ai sensi di legge, dal coniuge, dai figli, dai genitori, e a seguire secondo il grado prossimo di parentela. Nei casi di diverse persone di pari grado di parentela, tutti devono apporre la firma sull'istanza (o autocertificazione di consenso allegata).

Nei casi di contestazione e mancato accordo fra le parti, il comune resterà estraneo e si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintanto non sia

raggiunto un accordo fra le parti, o sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza passata in giudicato.

Il Resp. dei Servizi Cimiteriali su espressa delega del Sindaco ha il potere di ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, su parere del Responsabile dell'U.O. Igiene e Sanità Pubblica della ASP o suo delegato, l'estumulazione di salme per motivi di igiene e sanità. In questo caso verrà notificata agli interessati una diffida a provvedere, entro il termine di 24 ore dalla ricezione della stessa, alla rimozione delle cause; decorso il termine suddetto senza che si sia ottemperato, si provvederà all'immediata inumazione del feretro.

ART. 36 TARIFFE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI:

Nei cimiteri del comune di Carlentini sono eseguite gratuitamente le esumazioni ed estumulazioni ordinarie, così come la collocazione dei resti mortali nell'ossario comune.

Anche le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono eseguite in modo gratuito; sono a pagamento i lavori edili (apertura e chiusura loculi, smantellamento di tombe, ecc.) effettuati da ditte private per poter consentire le operazioni cimiteriali. Non si esclude la possibilità, su ordinanza dell'A.C., di far pagare una somma sui diritti cimiteriali su questi lavori.

ART. 37 OGGETTI DA RECUPERARE:

Durante le operazioni di esumazione ed estumulazioni nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

Qualora i familiari o gli aventi diritto presumano possono rinvenirsi oggetti preziosi o altro ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso con anticipo al personale addetto al cimitero e devono presenziare alle operazioni personalmente o tramite un delegato. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia, uno per i richiedenti ed uno per l'ufficio.

Tutti gli oggetti preziosi, ricordi personali e similari rinvenuti durante le operazioni di esumazione ed estumulazioni devono essere consegnati al Custode del Cimitero, il quale provvederà a tenerli a disposizione per gli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, gli oggetti potranno essere alienati.

ART. 38 INSTALLAZIONE E DISPONIBILITA' DEI MATERIALI:

La realizzazione dei monumenti funerari, lapidi e copritomba anche provvisori, dovrà conformarsi per dimensioni, materiale, forme, misure, ecc., alle indicazioni impartite dall'A.C. tramite il Resp. dei Servizi Cimiteriali.

Tutti i materiali e le opere installate sulle sepolture passano in proprietà del comune se entro la data di scadenza della concessione o dell'esumazione non sia pervenuta richiesta di riconsegna da parte degli aventi diritto.

Le opere di riconosciuto valore artistico o storico acquisite al patrimonio del comune verranno conservate all'interno del cimitero in luogo idoneo.

Le croci, lapidi, copritomba e manufatti vari, che rimangono a disposizione del comune in seguito alle esumazioni dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente per sepolture de persone bisognose di cui i parenti facciano richiesta.

ART. 39 MODALITA' DI ACCESSO E DI CIRCOLAZIONE:

All'interno delle aree cimiteriali è vietata la circolazione ai veicoli privati salvo i seguenti casi: autoveicoli muniti di contrassegno per disabili rilasciato dagli organi competenti con la presenza fisica del titolare; autoveicoli con persone aventi momentanei problemi di deambulazione e preventivamente autorizzate; autoveicoli di ditte operanti all'interno del cimitero soltanto per il carico e lo scarico del materiale.

La circolazione di tutti gli autoveicoli autorizzati all'interno dell'aria cimiteriale deve avvenire a velocità molto moderata (passo d'uomo) con l'obbligo di garantire sempre la precedenza al transito pedonale. Sui conducenti ricadranno sempre le conseguenze di eventuali danni arrecati a cose o persone.

(CAPITOLO 4°) CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 40 DISPOSIZIONI GENERALI:

Entro i limiti previsti dal P.R.C. il comune concede l'uso di aree cimiteriali per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

La concessione non costituisce un obbligo per il comune, quanto una facoltà che può esercitare una volta che ne sia dotato degli strumenti per potervi fare luogo (disponibilità di spazi), dotazione che in ogni caso non fa sorgere alcun diritto od interesse legittimo da parte del richiedente la concessione.

La concessione cimiteriale, essendo il cimitero un bene soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto amministrativo, a cui seguirà regolare contratto sottoscritto tra le parti, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

ART. 41 DURATA DELLE CONCESSIONI:

Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR n. 285/90.

La durata di ogni tipo di concessione è la seguente:

99 anni per le aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia, airole e cappelle.

99 anni per le aree destinate alla costruzione di sepolcri per collettività o confraternite.

99 anni per le cellette ossarie.

99 anni per i loculi comunali a un posto.

Previo avviso al concessionario, nell'ultimo anno della concessione e comunque prima del compimento del suo termine di scadenza, il familiare o l'avente diritto può chiedere la proroga della stessa (escluso i loculi e cellette ossarie) per un periodo pari a quello della durata originaria previo pagamento della tariffa vigente per quella tipologia al momento della richiesta di proroga. E' facoltà dell'A.C. concedere la proroga.

L'A.C. per esigenze cimiteriali, può ridurre il periodo di concessione per i loculi cimiteriali fino a 40 anni, con possibilità di proroga per lo stesso periodo.

ART. 42 MODALITA' DI CONCESSIONE:

Loculi comunali: sono costruiti a cura del comune nell'area ad esse destinate. Saranno concessi previa istanza intestata al Sindaco e dietro pagamento per ciascuno di esso.

L'A.C. deciderà di volta in volta, secondo la disponibilità, la concessione in coppia (coniugi), la concessione singola, la concessione in vita (superata una certa età), o la concessione dopo il decesso. Il prezzo dei loculi sarà stabilito, di volta in volta che saranno costruite, dall'A. C.; si possono stabilire anche dei prezzi differenti in base alla posizione e all'altezza da terra.

Cellette ossarie: sono costruite a cura del comune nell'area ad esse destinate. Sono concesse dietro istanza intestata al Sindaco ed al prezzo che, di volta in volta saranno costruite, sarà stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Aree per collettività: verrà concesso alle Confraternite o Associazioni, quando ne esiste la disponibilità, uno spazio di terreno proporzionato alla loro importanza numerica di soci, dietro istanza al Sindaco e pagamento per ogni mq di terreno che sarà stabilito di volta in volta dall'A.C..

Airole e Cappelle di famiglia: le istanze per la richiesta di aree cimiteriali ai fini di costruzioni di airole o cappelle di famiglia, si fanno in bollo e si intestano al Sindaco. Possono farne richiesta tutti i cittadini residenti nel comune di Carlentini o che siano nati nel comune di Carlentini anche se residenti altrove. L'Ufficio Affari Cimiteriali provvede ad inserirle nelle graduatorie in base alle specifiche richieste (airole o cappelle); le concessioni, quando ne esiste la disponibilità, saranno

fatte con lo scorrimento delle graduatorie. In caso di decesso del titolare di una richiesta di concessione subentra l'erede avente diritto.

La richiesta per una concessione di area cimiteriale per costruzione di tombe di famiglia, può essere sottoscritta da più persone (cointestazione) che vogliono usufruire insieme delle sepolture ricavate nella tomba edificata. La concessione viene fatta a nome dei richiedenti delle varie famiglie. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono chiedere per iscritto la rinuncia per sé o i propri familiari, del diritto di sepoltura. I tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

ART. 43 DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE:

Nei sepolcri comunitari o di collettività si evidenzia che i titolari del diritto primario sono coloro i quali aderiscono agli enti concessionari. Tali enti debbono caratterizzarsi per l'assenza di uno scopo di lucro e speculazione e per il fatto di avere fra i propri fini la sepoltura comune dei propri aderenti. Nei sepolcri privati familiari, ovvero nelle sepolture concesse prima del 10/02/1976, il diritto d'uso si trasmette, esaurita la linea familiare indicata nella concessione e sino ad estinzione della stessa, secondo le norme previste dal Codice Civile e cioè agli eredi legittimi o testamentari del concessionario.

Nei sepolcri di famiglia ereditari, ovvero nelle sepolture concesse dopo il 10/02/1976, il diritto d'uso, alla morte del concessionario, si trasmette, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo; e quindi, ove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali o agli affini fino al 2° grado. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, il diritto d'uso si trasmette a tutti gli stessi solidalmente.

Il fondatore si identifica nel soggetto concessionario della relativa area; la volontà del fondatore è sovrana, egli può restringere oppure ampliare la sfera dei beneficiari del diritto con manifestazioni di volontà espressa o tacite. In linea generale, titolari di un diritto primario si considerano i familiari del concessionario: coniuge, discendenti e ascendenti in linea retta, per cui ove non risulti una diversa volontà del fondatore, anche i discendenti di sesso femminile benché coniugati e con diverso cognome.

Nelle sepolture private di famiglia (aiole e cappelle) possono essere ammessi benemeriti (anche estranei alla famiglia). Le eventuali condizioni di benemerita verso estranei alla famiglia va comprovata per dichiarazione scritta dal concessionario o erede subentrante avente titolo, prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura. In ogni caso con disponibilità di capienza nel sepolcro oltre i famigliari aventi diritto.

Le eventuali controversie tra più aventi diritto, in un sepolcro privato, vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti l'Autorità Giudiziaria, restando il comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti fra gli stessi.

ART. 44 SUBENTRI A SEPOLTURE PRIVATE:

In caso di decesso del concessionario di una tomba privata di famiglia, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta all'Ufficio Affari Cimiteriali entro tre mesi dal decesso; quindi designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune. E' possibile da parte del comune, tramite l'ufficio preposto, volturare la concessione a nome del legittimo discendente.

ART. 45 RETROCESSIONI (Rinuncia della concessione):

E' ammessa la rinuncia alla concessione di aree, con o senza tomba di famiglia edificata, per espressa volontà del concessionario.

Con la rinuncia il richiedente si assume tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione, estumulazione e ricollocazione di eventuali resti mortali. La rinuncia di un'area cimiteriale non edificata dà diritto alla restituzione della somma pagata al momento della concessione. Per la rinuncia di un'area già edificata, oltre la somma dell'area pagata a suo tempo, spetta un equo indennizzo per il manufatto edificato sull'area, calcolato secondo criteri dettati

dall'Amministrazione Comunale, sulla base di una stima effettuata da un perito dell'Ufficio Tecnico Comunale, in base alla consistenza dell'opera, al suo pregio e al suo stato di manutenzione. La somma relativa alla rinuncia della concessione, nella misura come sopra stabilita, verrà liquidata solo dopo che l'area, con o senza tomba edificata, sia stata concessa a terzi.

ART. 46 ESTINZIONI:

Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dall'art. 98 del DPR n.285/90. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, il comune provvede alle traslazioni in altre sepolture comunali. I relativi oneri sono totalmente a carico dei concessionari o aventi titolo.

Nel sepolcro familiare, la famiglia si estingue quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari. Nel caso di famiglia estinta (dopo 30 anni dall'ultima tumulazione) il comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione. La concessione revocata, una volta il sepolcro liberato ed eseguite le opere di ripristino, può essere assegnata ad altri richiedenti.

ART. 47 REVOCA:

Salvo quanto previsto dall'art. 92 del DPR n. 285/90, è facoltà dell'A.C. ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi queste necessità, la concessione viene revocata, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un'equivalente sepoltura entro lo stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'A.C., rimanendo a carico della stessa le spese per le traslazioni delle salme. Per l'esecuzione della revoca l'A.C. dovrà dar notizia al concessionario ove noto mediante raccomandata almeno 30 giorni prima; o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per durata di 60 giorni.

ART. 48 DECADENZA:

La decadenza della concessione anche di natura perpetua sussiste e viene dichiarata nei seguenti casi:

In caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.

In caso la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto e non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione.

In caso di inosservanza delle disposizioni relative alla costruzione delle opere entro i termini fissati.

In caso di inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

In caso di utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata.

In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso.

La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 60 giorni consecutivi.

Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone la traslazione delle salme in altre sepolture comunali; dopodichè il comune dispone per la demolizione delle opere o loro restauro a seconda dello stato delle cose, con successivo utilizzo e riconcessioni ad altri richiedenti.

ART. 49 OBBLIGHI DI MANUTENZIONE:

I concessionari di sepolture private (loculi compresi) sono responsabili della manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse, della esecuzione delle opere e restauri che l'A.C. ritenesse necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene.

Il comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qual volta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari o in mancanza agli eredi. Il comune può sollecitare gli interventi omessi anche con atti di diffida ai soggetti obbligati a provvedere.

Nel caso il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di salme o resti mortali da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 3 mesi.

ART. 50 PROGETTAZIONE E TERMINI PER SEPOLTURE PRIVATE:

La concessione in uso di area cimiteriale per la costruzione di aiole o cappelle a sistema di tumulazione impegna il concessionario alla presentazione di un progetto e successiva costruzione entro il termine previsto nella concessione. La costruzione deve essere completata entro tre (3) anni dalla data di concessione dell'area, pena la dichiarazione di decadenza.

(CAPITOLO 5°) DECORO COMPORTAMENTALE

ART. 51 ATTIVITA' DELLE DITTE OPERANTI NEI CIMITERI:

E' fatto obbligo alle ditte private operanti nel cimitero presentare l'autorizzazione di inizio lavori, ed eventuale copia del progetto al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, così come le generalità del Tecnico e del titolare della ditta. Le ditte sono tenute a rispettare per i propri lavori gli orari di apertura e chiusura del cimitero; uscita al suono della sirena.

Gli esecutori dei lavori per conto dei privati concessionari sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al comune o a terzi; l'A.C. ha facoltà di fare pagare alle Ditte che debbono operare dentro il cimitero una cauzione per eventuali danni arrecati durante i lavori. Per l'esecuzione di opere, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.

E' vietato svolgere lavori privati nei giorni festivi. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere lasciato riordinato e libero da cumuli di materiale vario.

L'impresa privata dovrà provvedere ad eseguire in perfetta regola d'arte, attenendosi a tutte le norme di sicurezza vigenti. Il cantiere dovrà essere installato occupando lo spazio strettamente necessario. Il materiale di scarto e rifiuto deve essere di volta in volta trasportato alle discariche autorizzate, in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere e al ripristino di quelle danneggiate.

I mezzi di trasporto delle ditte operanti dentro il cimitero potranno sostare all'interno solo per il tempo strettamente necessario al carico e scarico dei materiali occorrenti, rimanendo parcheggiati all'esterno per il tempo restante.

Almeno una settimana prima della Commemorazione dei Defunti (1 e 2 Novembre), tutte le ditte operanti nel cimitero sono tenute a completare o ad interrompere i propri lavori. Inoltre devono, necessariamente, lasciare tutto in ordine smontando anche provvisoriamente tutti i ponteggi allestiti; il lavoro sarà ripreso il primo Lunedì utile dopo la festività dei morti.

ART. 52 IMPIEGO DI MEZZI, ATTREZZATURE E SERVIZI:

All'interno del cimitero è vietato l'uso di mezzi da lavoro cingolati e di dimensioni particolarmente ingombranti. E' consentito l'impiego di attrezzi meccanici quali, compressori, scalpelli meccanici, martelletti, generatori di corrente, purchè le loro emissioni ed il loro livello di rumorosità, siano compatibili con le condizioni locali all'atto dell'impiego.

E' rigorosamente vietato alle ditte usare attrezzature e mezzi di proprietà del comune (scale, pianali, elevatori, ecc.) poste a disposizione dei cittadini e del personale comunale.

E' anche rigorosamente vietato l'uso e l'allacciamento nella linea elettrica comunale, così come lo spiegamento di cavi elettrici fra i vialetti del cimitero. In ogni caso, sono vietati tutte le iniziative di lavoro prese dalle varie ditte, ove possono far scaturire pericolo per l'incolumità dei cittadini.

ART. 53 DECORO DELLE SEPOLTURE IN GENERE:

I titolari delle sepolture sono tenuti alla cura e potatura delle eventuali essenze pertinenti la sepoltura affinché mantengano un aspetto decoroso e non invadano i passaggi o le sepolture confinanti, alle ordinarie attività di pulizia dei marmi e degli apparati decorativi o funzionali, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria in genere dei monumenti fino alla scadenza della concessione cimiteriale.

I monumenti funebri e le lapidi definitivi dovranno essere realizzati con tecnologie appropriate e materiali durevoli, in vista di poter prevedibilmente resistere agli agenti atmosferici con minimi interventi periodici di manutenzione. I manufatti delle sepolture dovranno essere conformi alle disposizioni e prescrizioni degli Uffici Comunali.

E' vietato apporre sulle sepolture ricordi ed ornamenti indecorosi o facilmente deperibili.

E' vietato asportare gli apparati decorativi e funzionali delle sepolture, anche se di proprietà, senza preventiva formale autorizzazione.

ART. 54 DECORO DELLE SEPOLTURE NEI CAMPI COMUNI:

Ogni poligono o campo dei sepolcri comuni sarà diviso da tanti piccoli rettangoli quante sono le fosse che vi possono comprendere. Ogni fila sarà numerata in ordine progressivo.

Per le dimensioni delle tombe, di cui si fa riferimento in un precedente articolo, non è consentita alcuna tolleranza esecutiva, i monumentini devono essere perfettamente allineati a quelli adiacenti.

I monumenti funebri provvisori sono tenuti ai limiti dimensionali fissati in via generale. Per essi è tuttavia ammesso l'impiego di materiali deperibili, fermi restando gli obblighi di manutenzione e di ordinato e decoroso allestimento della sepoltura.

ART. 55 DECORO DELLE SEPOLTURE NEI LOCULI:

Sia i loculi comunali che le cellette sono numerati dal n. 1 in poi ad iniziare da una estremità e proseguendo dall'alto verso il basso fino ad esaurimento, per ogni reparto. I loculi e le cellette si assegnano progressivamente seguendo l'ordine numerico; sarà compito dell'A.C. vigilare su tale ordine o indicarne altri. Quando vi è un'ordinanza sul costo dei loculi differenziato per file verticali, si può far scegliere alle persone facente richiesta la fila desiderata.

E' fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi dei loculi o cellette.

Le lapidi per i loculi e cellette, di solito, vengono fornite dal comune, restando in carico al concessionario ogni onere per la realizzazione dei decori e delle iscrizioni.

Ove si rendesse necessaria la sostituzione della lapide dovrà essere realizzata con materiale lapideo identica per natura e colore a quello delle lapidi adiacenti e consentite in quel padiglione, salvo esplicita diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Nelle lapidi dei loculi eventuali elementi aggiunti di arredo funebre o funzionale non potranno sporgere dal piano della lapide per più di 10 centimetri, rimanendo comunque contenuti nel perimetro della stessa. E' consentita soltanto l'illuminazione votiva elettrica.

ART. 56 SICUREZZA COMPORAMENTI E DIRITTO AL RISERBO:

All'interno dell'area cimiteriale e nell'immediato intorno degli accessi non sono consentiti comportamenti che pur non vietati in via generale dalla legge risultano però irriguardosi dalla natura e sacralità del luogo, ovvero suscettibili di ridurre la sicurezza di fruizione ovvero di interferire con il diritto al riserbo ed alla discrezione dei singoli.

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dall'A.C.; gli orari saranno affissi agli ingressi del cimitero stesso. Durante questi orari è permesso ai dolenti per visitare i sepolcri e deporre fiori sulle tombe; l'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura. E' vietato l'ingresso ai ragazzi, minori di 10 anni, che non siano accompagnati da persone adulte. E' oltremodo vietato l'ingresso a persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso ai fini della sacralità del luogo.

All'interno del cimitero è consentito il solo accesso e transito pedonale, con sola eccezione nei limiti dettati dal presente regolamento per gli automezzi di servizio, delle ditte e degli autorizzati.

E' severamente vietato arrecare guasto o sfregio di sorta al muro o al portico di cinta, alle croci, ai monumenti, ed a tutto quanto esistente nel cimitero. E' altresì vietato di fare qualunque iscrizione sulle croci lapidi o monumenti, di macchiarli o deturparli.

E' severamente vietata l'introduzione di animali all'interno del cimitero, anche se condotti a mano.

ART. 57 EPIGRAFI:

Ciascuna sepoltura dovrà riportare in modo indelebile nome e cognome del defunto e la sua data di nascita e di morte. E' consentita l'apposizione di epigrafi e foto, il contenuto delle scritte e delle

immagini non dovrà in nessun modo risultare ingiurioso o suscettibile di arrecare offesa al decoro del luogo ed alla comune sensibilità civile, religiosa e del pudore.

Le epigrafi dovranno essere compilate in lingua italiana e comunque dovranno essere sottoposte al visto dell'Autorità Comunale (Autorizzazione dell'Ufficio Affari Cimiteriali).

ART. 58 MANUTENZIONE DEI MONUMENTI FUNEBRI:

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei monumenti funebri è demandata ai privati titolari delle medesime e dovrà essere condotta con la frequenza e l'accuratezza necessarie a garantire le generali condizioni di decoro del cimitero e la sicurezza dei frequentatori e degli addetti.

Ove il Responsabile del Servizio Cimiteriale rilevi sepolture in stato di abbandono o comunque in condizioni tali da pregiudicare la sicurezza o il decoro, provvederà a diffidare i titolari della sepoltura al ripristino di ordinarie condizioni di manutenzione, fissando un congruo termine per l'esecuzione. Il comune si riserva la facoltà di sostituirsi al titolare della sepoltura nell'esecuzione delle necessarie riparazioni, rivalendosi successivamente nei confronti del medesimo per le spese sostenute.

ART. 59 PUBBLICITA' CIMITERIALI:

Nell'area cimiteriale non è consentita nessuna forma di pubblicità nonché lo svolgimento di attività di promozione commerciale, in particolar modo è vietata la pubblicità in forma scritta o visiva all'interno del cimitero.

Il Custode del Cimitero, o il Responsabile dei Servizi sono tenuti a diffidare i responsabili a cessare dall'abuso, potendosi avvalere della Forza Pubblica per l'allontanamento dei renitenti.

Ai fini presenti non sono ritenute pubblicità commerciale le targhette funebri infisse nei feretri o contenitori di resti mortali.

(CAPITOLO 6°) NORMATIVE SULLE COSTRUZIONI

ART. 60 COSTRUZIONI LOCULI E CELLETTE OSSARIE:

Per la costruzione dei loculi comunali e cellette il complesso strutturale deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riguardo a quanto previsto per le costruzioni in zone sismiche. Le solette orizzontali dei loculi devono sopportare un sovraccarico di almeno 250 kg per mq; tutte le pareti del loculo devono rispondere al requisito dell'impermeabilità sia ai liquidi che ai gas, impermeabilità che deve sussistere al momento della costruzione e deve mantenersi nel tempo.

La misura dei loculi deve essere di almeno: 225 centimetri di lunghezza, 75 cm. di larghezza e 70 cm. di altezza. I piani di appoggio dei loculi devono essere inclinati verso l'interno per una eventuale perdita di liquidi. La chiusura del loculo va realizzato con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacati nella parte esterna; si possono utilizzare anche lastre di cemento armato murate.

Le misure delle cellette ossarie devono essere di almeno: 70 cm. di lunghezza, 40 cm. di larghezza e cm. 40 di altezza. Per la chiusura della celletta ossaria non è più necessaria l'opera muraria con mattoni, ma la sola collocazione fissa di una lapide in marmo. Nelle cellette e nei loculi comunali provviste di lapidi marmoree comuni, non si possono utilizzare altre tipologie di lapidi (marmo di tipo diverso), anche per la conformità del sito.

ART. 61 COSTRUZIONI DI SEPOLCRI PRIVATI:

Per la costruzione di airole e cappelle funerarie il progetto (che deve tenere conto di ciò che è previsto per le zone sismiche), deve essere approvato oltre che dall'Ufficio Tecnico Comunale, anche dal Genio Civile e con pareri igienici da parte dell'Ufficio Sanitario e parere della Soprintendenza ai BB.CC. di Siracusa.

Le airole di famiglia pluriposto realizzate in cemento armato devono avere i loculi con le misure di almeno: 220 cm. di lunghezza, 85 cm. di larghezza e una altezza minima di 60 centimetri. Le cellette ossarie (se previste) possono avere una misura minima di cm. 50 di lunghezza, di cm. 30 di larghezza e di cm. 30 di altezza. Per ciò che riguarda la chiusura e l'impermeabilità valgono

gli stessi requisiti dei loculi comunali. Lo scavo per la costruzione delle airole non può superare metri 2,70 dal piano del terreno, indipendente dai metri quadri. Il basamento non si può elevare dal piano campagna oltre 50 centimetri, così come la stele o monumento posto alla testata del basamento non deve superare l'altezza di 80 cm., salvo altre direttive poste dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Per tutto ciò che riguarda la costruzione de cappelle o edicole funerarie in cemento, restano ferme le disposizioni per la costruzione di airole e loculi, ed inoltre:

L'altezza non potrà essere impostata in misura superiore al prodotto di 1,60 per la larghezza del fronte (esempio larghezza metri 3 x 1,60 = 4,80 altezza), oltre sono consentite le coperture che devono essere in armonia con l'altezza. Fuori del perimetro del lotto sono consentiti corpi avanti di cm.10, limitatamente ai 2/3 del lato e solo per due lati. Sono ammesse fuori dal perimetro banchine con larghezza massima di 30 cm., e con altezza di 5 cm. all'esterno. Gli aggetti all'altezza della gronda non devono superare i 40 centimetri.

La distanza fra una costruzione e l'altra viene data dal piano regolatore approvato dall'Ufficio T.C. per ogni area destinata alla costruzione di tombe private, in ogni caso non deve essere inferiore a 60 centimetri. Il rivestimento marmoreo o di altro materiale per airole e cappelle deve essere approvato dall'Ufficio T.C. e con il parere della Soprintendenza ai BB.CC..

Le cappelle private di confraternite o associazioni devono avere tutti i requisiti costruttivi delle airole e cappelle di famiglia.

Per tutto altro che è inerente alla costruzione edile di loculi e cellette, così come airole e cappelle, si fa riferimento agli articoli di legge del Regolamento Governativo di Polizia Mortuaria.

(CAPITOLO 7°) ULTERIORI REGOLE COMPORTAMENTALI

ART. 62 SUI TUMULI:

Nel cimitero di Carlentini sono presenti delle sepolture private antiche e superate a sistema di inumazione chiamate "tumuli" che da diversi anni non vengono prese in considerazione nelle nuove progettazioni di sepolcri di famiglia.

I tumuli hanno la caratteristica di avere diverse sepolture individuali in terreno naturale (camicie in blocchi di tufo), ove si potrà seppellire un cadavere della famiglia ogni dieci anni; e dovendosi provvedere da parte della famiglia alla inumazione di un nuovo decesso in mancanza di posti, bisogna esumare il cadavere precedente (se la sepoltura è superiore ai dieci anni), dietro autorizzazione del Sindaco e sotto l'osservanza delle norme prescritte per le esumazioni.

Qualora da un tumulo sarà esumato l'ultimo cadavere avente diritto per collocare i resti in altra sepoltura, il sepolcro rimasto vuoto compresi tutti i materiali che vi si troveranno, ritornerà di piena proprietà del comune che ne potrà disporre senza che ulteriori parenti del defunto potranno reclamare diritto o compenso alcuno.

ART. 63 SUI LOCULI E CELLETTE:

Ciascun loculo servirà per la tumulazione di un solo decesso, chiuso in cassa metallica saldata a fuoco. E' consentita in un loculo la collocazione di una cassetta ossaria o di una urna cineraria anche con la presenza di un feretro; ove lo spazio lo consenta, si possono collocare fino a un massimo di due (2) cassetine o urne cinerarie.

Si potrà autorizzare il concessionario di un loculo ad utilizzare un loculo come ossario di famiglia per custodirvi i resti mortali dei propri ascendenti, discendenti e collaterali sino al 2° grado di parentela. Nel loculo utilizzato come ossario di famiglia possono essere custodite non più di quattro cassetine o urne cinerarie con i resti mortali dei congiunti.

Se dopo un periodo di tempo i parenti del defunto o aventi titolo vorranno togliere dal loculo la salma o i resti mortali per deporle in altro luogo, il loculo rimasto libero ritornerà di proprietà del comune che potrà rivenderlo al costo del 50% in meno rispetto al prezzo di uno nuovo.

I loculi così come le cellette ossarie ritorneranno sempre di proprietà del comune, anche se utilizzate per brevissimo tempo. Il concessionario di un loculo non utilizzato che rifiuta la

concessione, sarà rimborsato della somma pagata al momento della concessione; il loculo sarà rivenduto da parte del comune a prezzo intero poiché mai utilizzato.

Le cellette servono per deporvi (tumulare) in apposite cassetine di zingo o urne cinerarie i resti mortali di un solo decesso. Il concessionario ha l'obbligo, dopo la posa della cassetina o urna, di provvedere alla chiusura della celletta tramite opera muraria, è consentita la collocazione della sola lapide marmorea murata. Alle cellette sono applicate le stesse disposizioni dei loculi comunali.

Il casi particolari è consentito l'utilizzo della celletta anche per la tumulazione di morti premature (feti, prodotti abortivi, nati morti), che siano preventivamente chiusi in cassetine metalliche saldate a fuoco; in questo caso le pareti della celletta devono essere rivestiti di materiale impermeabile (asfalto a freddo) e la chiusura deve essere effettuata con mattoni murati e intonacati.

ART. 64 SULLE ESUMAZIONI:

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comunale, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano istanza per deporle in cellette o in altre sepolture private poste entro il cimitero. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zingo di spessore non inferiore a 0,660 millimetri chiusi e recanti il nominativo del defunto.

Gli avanzi degli indumenti, casse e resti lignei, devono essere smaltiti come rifiuti speciali.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (esumazioni ed estumulazioni) sono equiparati a rifiuti speciali cimiteriali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10/10/1982 n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa. E' d'obbligo la tenuta dei registri di carico e scarico.

E' severamente vietato levare i cadaveri dalle loro casse, spogliarli ed appropriarsi degli abiti, robe ed ornamenti vari. E' pure severamente vietato il recare insulti ai cadaveri, disperderne le ossa o trasportarle fuori dal cimitero, o di porre mano al dissotterramento senza l'autorizzazione del Sindaco.

ART. 65 SUI CIMITERI:

Gli uffici comunali e cimiteriali devono essere dotati di una planimetria in scala 1: 500 dei cimiteri esistenti nel territorio comunale; la planimetria deve essere aggiornata ogni 5 anni. Una ulteriore planimetria deve essere estesa alle zone circostanti della relativa zona di rispetto cimiteriale, che è di 200 metri a partire dalla recinzione.

La zona di rispetto per i cimiteri resta fissata a 200 metri, ma può ridursi anche fino a 50 metri. La decisione spetta ai comuni con Delibera di C.C. a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e con il nulla osta dell' ASP locale.

E' vietato entro la fascia di rispetto costruire nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti. E' ammessa l'installazione di strutture non fisse destinate ad attività di servizio o commerciali non riguardanti direttamente il cimitero stesso: chioschi per vendita di fiori, oggetti rituali ecc..

Il cimitero deve essere recintato tutto intorno da un muro o da altro materiale risultante idoneo alla recinzione anche con visibilità dai due lati, con altezza di almeno metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Ogni coltivazione che non sia quella di arbusti sempre verdi e di semplici fiori è assolutamente vietata in tutta l'area del cimitero. Le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate periodicamente e smaltite insieme ai rifiuti.

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici funzionali, a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

Attualmente i cimiteri del comune di Carlentini attuano i seguenti orari di apertura:

Cimitero Comunale, orario invernale dalle ore 07,30 alle ore 16,30; orario estivo dalle ore 07,30 alle ore 18,00; domeniche e festivi dalle ore 07,30 alle ore 12,30.

Cimitero di Pedagoggi, tutti i giorni feriali dell'anno dalle ore 07,30 alle ore 13,30; mercoledì chiusura settimanale; domeniche e festivi dalle ore 07,30 alle ore 13,00.

(CAPITOLO 8°) CREMAZIONE

ART. 66 AUTORIZZAZIONI:

L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del comune del decesso, che la rilascia acquisito un certificato dal medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Nel caso di salma già tumulata o inumata, competente al rilascio è l'Ufficio dello Stato Civile del comune ove la salma è sepolta.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari dopo il decesso.

ART. 67 URNE CINERARIE:

Compiuta la cremazione, nei centri autorizzati, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, compresa la data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, salvo si disponga per la collocazione in sepolture private a tumulazione, o con l'affidamento ai familiari o aventi titolo.

ART. 68 DISPERSIONI DELLE CENERI:

La dispersione delle ceneri è ammessa nel rispetto della volontà del defunto e soltanto se tale volontà trova espressione in: disposizione testamentaria del defunto, dichiarazione autografa.

Nel rispetto della volontà del defunto la richiesta di autorizzazione, rivolta alla dispersione, deve contenere l'indicazione:

Del soggetto richiedente, legittimato secondo la legge, con i suoi dati anagrafici e di residenza.

Del soggetto, legittimato, che provvede alla dispersione delle ceneri, con i suoi dati anagrafici e di residenza.

Del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse.

L'eventuale permesso scritto del proprietario dell'area se le ceneri verranno disperse in area privata.

La dispersione delle ceneri può essere effettuata, in mancanza di indicazioni sul soggetto, anche dal coniuge, in mancanza dal parente prossimo, in mancanza l'esecutore testamentario o per ultimo il personale addetto ai servizi funebri.

Nella determinazione del luogo di dispersione delle ceneri è osservata la volontà del defunto, se il defunto non ha lasciato indicazioni sceglie, tra i luoghi consentiti, il soggetto legittimato ad eseguire la dispersione.

ART. 69 MODALITA' DI DISPERSIONE:

La dispersione delle ceneri può essere autorizzata: in mare, corsi d'acqua, laghi e fiumi, soltanto nei tratti liberi da natanti e manufatti; fuori dai centri abitati, in aree private con il consenso del proprietario e senza che siano perseguite finalità di lucro; in montagna o aree naturali con distanza superiore ai 200 metri da centri ed insediamenti abitativi.

Ove manchi indicazione con volontà del defunto, ed i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione per la conservazione delle ceneri, si provvede alla dispersione delle stesse nel cinerario o in mancanza nell'ossario comunale.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri compete all'Ufficiale dello Stato Civile del comune, anche per le ceneri di persone defunte fuori dal territorio comunale ma che siano state trasferite nel comune di Carlentini.

L'autorizzazione alla dispersione deve recare indicazioni della data e del luogo in cui la stessa deve avvenire. Se l'autorizzazione è stata rilasciata da altro comune deve esserne data comunicazione allo Stato Civile di Carlentini, che verifica il rispetto delle norme di legge e l'inesistenza di impedimenti alle operazioni di dispersione.

Se la dispersione è richiesta per luogo fuori comune essa deve essere autorizzata dal comune di destinazione delle ceneri.

ART. 70 AFFIDAMENTO DELLE CENERI:

L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio comunale (Stato Civile) ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà lasciata scritta dal defunto, o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto dal parente prossimo.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finchè non intervenga accordo fra le parti o sentenza passata in giudicato.

In caso di affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione.

L'A.C. ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, a controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato degli aventi titolo.

(CAPITOLO 9°) SEPOLTURE PRIVATE FUORI DAI CIMITERI.

ART. 71 LEGGI SANITARIE:

Se l'articolo 340 testo unico della legge sanitaria vieta espressamente la sepoltura dei cadaveri al di fuori dai cimiteri, l'articolo 337 dello stesso testo, tuttavia, introduce una eccezione per la tumulazione in cappelle private e gentilizie poste fuori dai cimiteri e che presentino comunque alcune caratteristiche.

ART. 72 COSTRUZIONE SEPOLCRI PRIVATI:

In base all'articolo 101 (DPR n. 285 del 10/09/1990), per la costruzione in via eccezionale di cappelle o sepolcri privati al di fuori del cimitero, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del C.C. la quale a sua volta importa il previo parere del Coordinatore Sanitario dell'ASP locale. Alla costruzione di cappelle o sepolcri privati al di fuori dei cimiteri devono corrispondere tutti i requisiti tecnico sanitarie e costruttivi previsti per le sepolture private all'interno dei cimiteri. Esse devono essere attorniate da una fascia di rispetto avente un raggio minimo di 200 metri, costituita da fondi di proprietà del richiedente titolare della cappella o sepolcro privato, o delle famiglie richiedenti. Su tali fondi di proprietà vanno posti necessariamente due vincoli che devono sussistere entrambi e concorrere: di inalienabilità e di inedificabilità.

ART. 73 UTILIZZO SEPOLCRI PRIVATI:

Tali cappelle o sepolcri privati potranno essere utilizzati per la sepoltura di salme che ne siano originariamente destinatarie in base all'atto di concessione e di autorizzazione alla costruzione, che dovrà quindi indicare la famiglia e l'ambito di definizione della famiglia per le cappelle gentilizie, o le persone che in base all'atto costitutivo ed all'ordinamento dell'ente possono essere accolte nella cappella o sepolcro se si tratta di sepolture di enti privati o religiosi. Pertanto per la sepoltura in queste cappelle o sepolcri privati posti fuori dai cimiteri, è necessaria, oltre l'autorizzazione alla sepoltura (permesso di seppellimento), anche la singola e specifica autorizzazione dell'Autorità Comunale accertante che la salma che deve esservi tumulata aveva il diritto a ricevere sepoltura nel suddetto sepolcro o cappella privata, diritto sorto in vita e conservato fino alla morte.

ART. 74 AUTORIZZAZIONE PER SEPOLTURA:

Per i defunti di cui si fa richiesta alla sepoltura in sepolcri posti al di fuori dei cimiteri il cui diritto non era sorto in vita, quindi non facente parte della famiglia o ente privato o religioso, titolare di un sepolcro privato posto fuori dei cimiteri, l'autorizzazione può essere concessa quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeritenze. Pertanto la Regione Sicilia tramite l'Assessorato alla Sanità (art. 341 testo unico sulle leggi sanitarie) ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, sentito il Comune territorialmente interessato, la sepoltura di cadaveri o resti mortali, in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati

motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalle norme di principio in materia.

N.B. Le disposizioni del presente regolamento, per quanto sono applicabili, varranno anche per il servizio ed il mantenimento del cimitero della frazione di Pedagaggi.

Per tutto ciò non completato nel presente regolamento, si fa riferimento al R.G. di Polizia Mortuaria 10/09/1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.